



(picture by Media perspective Euphoric website)

IL PERICOLO JIHAD IN EUROPA

جهاد

di

Michele AVINO

Ottobre 2008

Rapporto Ricerca ©

“Perché è corretto conoscere la realtà dei musulmani per quella che è, non per come potremmo immaginarla attraverso i nostri parametri religiosi, culturali e ideologici. Il rischio è di continuare a rincorrere e amplificare luoghi comuni e pregiudizi. (. . .) Molti equivoci sono nati dal pensiero che i musulmani, al pari dei cristiani, abbiano o debbano avere obbligatoriamente un clero e addirittura un papa, e che quindi l'imam sia il corrispettivo di un vescovo; dalla convinzione che le moschee siano esclusivamente luoghi di culto come le chiese – ignorandone la cospicua attività ideologica, sociale ed economica, che talvolta è di natura eversiva o dichiaratamente terroristica -; dall'idea che i musulmani siano complessivamente una comunità monolitica con un'identità preminentemente religiosa e una connotazione essenzialmente integralista, quasi che il musulmano fosse una razza a sé stante, un homo islamicus che incarna in modo acritico e automatico i dogmi della fede. (...) Nel convincimento che solo conoscendo a fondo “l'altro” si potrà salvaguardare il bene comune”

Magdi Cristiano Allam, “Diario dall'islam”, 2002

Il Dott. Michele Avino è laureato in Scienze Politiche ed in Relazioni Internazionali presso l'Università La Sapienza di Roma.

È specializzato in Islamistica, Diritto musulmano e dei Paesi arabi.

È esperto in cultura ed istituzioni islamiche.

È Ufficiale in spe del Corpo delle Capitanerie di Porto Guardia Costiera.

Ha partecipato alla missione di Peace Keeping con la NATO in Bosnia Herzegovina nel 1998/99 con l'incarico di Ufficiale addetto alla Cooperazione Civile Militare e Ufficiale di collegamento con le Autorità civili e militari bosniache.

Da Settembre a Dicembre 2006 ha preso parte alla missione Internazionale Enduring Freedom nel Golfo Persico di contrasto al terrorismo internazionale.

È membro dell'International Crime and Analysis Association.

È cultore di Geopolitica ed analisi strategica dei Paesi arabi.

È membro della Federazione Italiana Judo Lotta Karate Arti Marziali nel settore della promozione e sviluppo del Metodo Globale Autodifesa MGA.

È autore della monografia "Migrazioni e Sicurezza in Europa, le connessioni tra l'immigrazione clandestina e la criminalità organizzata" (2007)

È autore di numerosi articoli sul terrorismo internazionale ed analisi investigative.

Dott. Michele Avino
Tel.: 0636809047 (uff.) - Cell. 3331278815 - Email: m.avino@gmail.com
Roma

Indice

Introduzione

1. Il Fenomeno migratorio clandestino
2. Il finanziamento delle cellule terroristiche
3. Il ruolo delle Moschee e delle Scuole Coraniche (*Madrasse*)
4. Il nuovo corso del terrorismo islamico
5. Il cyberspazio jihadista e l'uso di internet da parte dei terroristi
6. La legislazione anti-terrorismo nell'Unione Europea
7. Considerazioni conclusive

Introduzione

Da tempo ormai si assiste a un costante flusso migratorio di persone di fede islamica che dal Nord Africa e dal Medio Oriente è diretto verso i paesi europei, tra cui l'Italia.

In tal modo aumentano le famiglie di immigrati, le unioni miste, le dimensioni delle comunità musulmane.

L'Islam non è più una civiltà lontana e distante dalla nostra realtà di tutti i giorni, sia per il crescente peso dei paesi arabi sulla scena mondiale, sia per la massiccia immigrazione musulmana che investe da tempo anche il nostro paese.

E' in corso un processo di adattamento che evidenzia un Islam in espansione che è portatore di attese e di bisogni: quello con l'Islam è un rapporto che cambia di giorno in giorno; è la storia del presente, fatta di intese e di rotture, di dialogo e di scontri.

Esistono in Italia, infatti, due anime dell'islam:

- quella moderata, silenziosa, pacifica e desiderosa di integrarsi nella società italiana, venuta nel nostro paese per trovare lavoro e migliorare la propria condizione di vita, pur restando fedele alla pratica religiosa e alle tradizioni dell'islam;
- quella che viene definita una "minoranza intensa", fortemente divisa al suo interno, di ispirazione fondamentalista, che rivendica la presenza islamica sulla scena pubblica, sui mass media e nella vita sociale, alla pari con altre religioni del paese e delle altre istituzioni civili, pur conservando nella sua integrità i precetti della legge islamica. A questa parte, che rappresenta la minoranza, appartengono i capi islamici (tra i quali parecchi Imam) che tendono alla "reislamizzazione" degli appartenenti alla fede islamica in Italia, per salvaguardarli dal pericolo di una sostanziale e progressiva perdita di identità, soprattutto tra i giovani, nel più netto rifiuto della modernità intellettuale occidentale.

La costituzione dello spazio europeo occidentale di una comunità islamica "permanente" ha innescato una serie di preoccupazioni e trasformazioni che riguardano anche il diritto. Sempre più pressante è al riguardo la richiesta, avanzata dai musulmani, di dare cittadinanza ad una serie di regole che sono proprie della cultura giuridica islamica e che attengono alla sfera dell'alimentazione, dell'abbigliamento, della famiglia ...

Tuttavia l'Islam mantiene significative differenze nei confronti del cristianesimo e richiama, peraltro, il concetto di *šari'a* che è la Legge di Dio e la sua applicazione nella cultura occidentale. Nella visione islamica la volontà di Dio riguardo all'uomo si esprime positivamente nel Corano e nella *sunna* (tradizione) e da queste due fonti principali viene

poi ulteriormente specificata nella *šari'a*, il vasto corpus del diritto islamico attraverso cui il volere divino trova concreta applicazione nell'ordine sociale.

Nel contempo, nuove forme di criminalità legate al fenomeno dell'immigrazione clandestina ed al fenomeno del terrorismo internazionale, soprattutto di matrice islamico-fondamentalista¹, sono alla base di una crescente apprensione e preoccupazione sociale.

La storia contemporanea porta l'Europa a confrontarsi con il rischio sicurezza, derivante dal binomio patologico immigrazione clandestina/criminalità nonché quello causato dai movimenti impropriamente definiti "fondamentalisti", "radicali", "estremisti", la cui maggior espressione viene ritrovata in ambito islamico.

Il rischio dell'estremismo radicale, su tutto il territorio dell'Unione, non costituisce una possibilità ma una probabilità, stanti le forti tensioni geo-politiche mondiali - dall'esterno - ed il fallimento delle politiche migratorie e dei controlli frontalieri, unitamente al buonismo che spesso alberga nella società civile - all'interno.

Oggi destano particolare preoccupazione le attività clandestine poste in essere da elementi politico-religiosi di molteplice provenienza, ossia dai Paesi maghrebini nonché dall'Egitto, Iraq, Pakistan e altrove.

L'attacco americano in Afghanistan ha costretto molti degli estremisti islamici ad abbandonare i territori sui quali erano stanziati dando luogo ad un progetto che ha visto la costituzione di un "Fronte Islamico Internazionale" in grado di operare a livello globale e rappresentare nel contempo strumento di collegamento tra i vari gruppi terroristici.

Gruppi terroristici già esistenti in Europa sarebbero quindi stati alimentati da nuovo organico proveniente da Paesi arabi, dai Balcani, dalla Cecenia tutti accomunati da un desiderio militante. Per tale motivo i nuovi gruppi terroristici si presentano con una struttura composita con soggetti di diversa nazionalità ed estrazione uniti da un sentimento

¹ Il radicalismo islamico è un movimento politico-religioso che fa della "militanza per fede" il tratto fondamentale della propria esperienza. L'islam è vissuto come un combattimento non solo morale e spirituale, ma militare e missionario; o meglio militare proprio perché missionario. Per i radicali è la stessa natura della religione che impone al movimento islamico l'assoluta necessità del combattimento armato.

Sayyid Qutb, il teorico egiziano autore dei testi-icona dell'ala radicale del movimento islamico, sosteneva che l'islam è una religione tesa a distruggere quelle forze politiche e materiali che si frappongono tra essa e gli uomini.

Teologicamente il jihad, il combattimento per la fede, esprime l'estensione e i limiti della violenza permessa. Ma nel militantismo islamico diviene anche pratica strategica.

L'interpretazione tradizionale, minimalista e difensiva, del jihad come difesa armata della comunità musulmana da attacchi esterni lascia il posto a una visione, massimalista e offensiva, di combattimento per la liberazione del mondo dal Male. Lungo una linea dottrinale che va da Ibn Taymiyya, teologo riformatore Sunnita del XIII secolo che pone il jihad sullo stesso piano dei cinque obblighi dell'Islam, a Sayyid Qutb con la sua elaborazione del concetto di takfir attivo (l'anatema contro l'infedele) capace di produrre mobilitazione rivoluzionaria, i gruppi radicali interpretano il jihad come atto fardayn (doveroso) e quindi obbligo personale del credente, obbligo di fede che solo l'interpretazione quietista degli Ulama, i dottori della legge dell'Islam "ufficiale", avrebbe sottratto alla comunità dei credenti.

ideologico/operativo il cosiddetto *jihadismo militante* il cui scopo è proprio quello di rinsaldare i legami interpersonali.

Orbene, per ciò che riguarda il *Jihad*, nel Corano si parla di una duplice forma di sforzo: quello maggiore o delle anime va inteso come sforzo non bellico teso a impegnarsi con la parola sulla via di Dio (Corano, XXV; 52). Lo sforzo delle anime è il principale ed è il giusto senso che la maggioranza dei musulmani, quelli moderati, attribuiscono all'impegno di professare il loro credo in maniera decisa, ma pacifica (sforzarsi con il libro e non con la spada). Di contro, la frangia minoritaria, integralista intende strumentalmente il *Jihad* minore, quello dei corpi, ovvero in senso stretto come conquista con la spada e non con il libro, quindi guerra santa (Corano, II; 190-195).

Il *Jihad* non prevede un fine. Il suo scopo è l'esaltazione ed il rispetto della parola di Dio fino alla completa sottomissione (Islam vuol dire sottomissione a Dio) di tutti gli esseri viventi.

Va tuttavia detto che non esiste oggi nel mondo musulmano un'autorità tale da potere proclamare il *Jihad* dei corpi, non esistendo fisicamente, in ambito Sunnita un Califfo, ed essendo il mondo sciita enormemente frammentato a livello di guide religiose e di Ulama². Le aggregazioni oggetto della presente analisi interpretano il concetto di *jihad*³ non in senso teologico quale lotta per l'elevamento dello spirito, ma come *guerra santa* contro gli infedeli *oppressori* e *inquinatori* dell'Islam, e si dotano quindi di una duplice struttura logistico-finanziaria e operativa, con relative cellule.

Le aggregazioni più attive con tentacoli nella UE sono *al-Qaida*, ovvero La Base, sia come organizzazione che rete; il GIA⁴ algerino e la sua emanazione *Groupe Salafiste pour la Prédication et le Combat* (GSPC)⁵; *al-Gamaa al-Islamiyya*, ovvero Gruppo Islamico, sorto in Egitto; il *Groupe Islamique Combattant Marocain*⁶; e la *Jamaa Combattente Tunisienne*. Le risultanze investigative, confermate da quelle giudiziarie, rispecchiano soprattutto la costituzione di basi e reti i cui fini comportano l'agevolazione dell'ingresso clandestino di connazionali/correligionari; il reperimento o la contraffazione di documenti d'identità o di viaggio; la raccolta e il riciclaggio di fondi attraverso attività commerciali o caritative;

² Gli ulema (arabo: *علماء*, *Ulamā*, singolare *ʿĀlim*) sono i dotti musulmani di "scienze religiose" (*ʿulūm al-dīniyya*).

³ "Jihad": termine reso, spesso erroneamente, nelle lingue occidentali con "guerra santa", significa letteralmente "lotta", "sforzo" compiuto "sulla via di Dio". Ovviamente *Jihad* può avere – ed ha rispetto al tema in discussione – anche una valenza offensiva ed è un obbligo che ricade sulla intera comunità.

⁴ Il "GRUPPO ISLAMICO ARMATO" ("GIA") Il "GIA" è stato formato in Algeria da reduci della guerra afgana.

⁵ "GRUPPO SALAFITA PER LA PREDICAZIONE ED IL COMBATTIMENTO" ("GSPC") - Nato dal "GIA", veniva costituito da HASSAN HATTAB a seguito di disaccordi sulla strategia del "GIA".

⁶ Il movimento della GIOVENTÙ ISLAMICA MAROCCHINA (MJIM) nasce ufficialmente il 29.10.72, a Casablanca, replicando il modello dei "FRATELLI MUSULMANI"

l'acquisizione di armi, esplosivi e agenti chimici da utilizzare in patria, nella stessa Europa o altrove; matrimoni con cittadini europei per l'ottenimento della cittadinanza, residenza e relative coperture e il monitoraggio e reclutamento di musulmani nell'ambito delle comunità islamiche.

Il livello di pericolosità del progetto *jihadista* per gli italiani e gli europei non è comunque connesso solo al numero delle vittime ed alla quantità di distruzioni che gli atti terroristici possono determinare ma dipende, infatti, anche dal grado di penetrazione del jihadismo in Europa che tende a strutturare pezzi di territorio – soprattutto le periferie urbane dove più massiccia è la presenza dell'immigrazione musulmana – in appendici del *dar al-islam*⁷ in versione fondamentalista.

In questo quadro, l'Italia, anche per la sua collocazione, si conferma importante crocevia internazionale ove reti estremistiche islamiche installano le proprie strutture di sostegno, finalizzate soprattutto, come detto in precedenza, alla ricerca di falsi documenti, per la gran parte dell'area Schengen, o altro materiale logistico, al reperimento di fondi, all'aiuto nei confronti dei fratelli che devono sottrarsi alle ricerche di altre autorità.

In Italia, secondo vari organi di polizia si sta anche assistendo a forme nuove di dislocazione territoriale dei *jihadisti* che molto spesso si spostano dalle metropoli e dalle grandi città verso cittadine minori ove spesso sono più difficili efficaci investigazioni.

I presunti terroristi islamici operanti in Italia provengono in linea generale dall'area nord africana anche se ci sono indicazioni di una crescente presenza pakistana, sono normalmente organizzati in cellule e tendono comunque a conservare una loro identità nazionale pur privilegiando la collaborazione con gli altri fratelli musulmani.

Questo lavoro muove da considerazioni essenzialmente legate alla recente evoluzione della minaccia terroristica e dall'analisi dei flussi di alimentazione del terrorismo internazionale.

Infatti, l'analisi consente di definire quali punti di forza delle organizzazioni terroristiche, la capacità di finanziamento e di comunicazione.

Il terrorismo è sempre più un fenomeno comunicativo in grado di produrre e gestire comunicazione con l'uso della tecnologia corrente.

Sulla base di tali presupposti è scaturita la consapevolezza che le connessioni tra immigrazione clandestina e terrorismo internazionale di matrice islamica non potevano

⁷ “Dar-al-Islam”: Regno dell'Islam.

essere comprese se non attraverso una analisi globale del contesto religioso e culturale nel quale vengono a collocarsi.

Partendo quindi da un inquadramento del fenomeno migratorio clandestino ci si è soffermati sulla problematica legata alle possibili connessioni tra immigrati regolari/irregolari e cellule terroristiche operanti in supporto alle organizzazioni terroristiche internazionali.

Segue un approfondimento sui canali informali di finanziamento del terrorismo e sull'evoluzione delle organizzazioni terroristiche.

1. Il Fenomeno migratorio clandestino

Tra le principali preoccupazioni legate al fenomeno migratorio clandestino assumono particolare rilevanza le possibili infiltrazioni di matrice terroristica.

E' ormai fuori da ogni dubbio che nella precarietà sociale delle immigrazioni, l'Islam radicale con le sue organizzazioni attinge il suo alimento per rafforzarsi.

La gestione criminale dei flussi clandestini costituisce fattore di condizionamento dell'attività ed evidenzia una accresciuta capacità organizzativa dei sodalizi criminali sempre più spesso in grado di violare le misure adottate a contrasto della tratta di esseri umani.

Le organizzazioni criminali giocano un ruolo predominante in tutte le attività connesse all'ingresso clandestino, dalla gestione di rotte predeterminate alla logistica nelle aree di transito alla falsificazione di documenti.

Per quanto concerne la situazione italiana, merita una particolare attenzione il flusso proveniente via mare dai Paesi nord africani che congiuntamente all'analisi dedicata alla nazionalità "dichiarata" dalle persone sbarcate sulle coste italiane può costituire elemento di valutazione nell'indagine finalizzata ad individuare eventuali rischi di infiltrazione, tra i clandestini, di soggetti appartenenti ad organizzazioni estremiste islamiche.

Sulla base degli elementi raccolti e dall'osservazione delle modalità e della periodicità degli arrivi via mare si conferma la capacità delle organizzazioni criminali di modulare la tempistica degli sbarchi in funzione delle capacità ricettive delle strutture di prima accoglienza presenti sull'isola di Lampedusa in modo da provocarne il collasso.

E' stata inoltre evidenziata una ulteriore capacità sviluppata dai trafficanti che consiste nella gestione dei clandestini anche dopo il loro arrivo in Italia.

Sembrerebbe infatti che, le organizzazioni criminali siano in grado di prospettare in anticipo ai clandestini quello che sarà il percorso che affronteranno una volta giunti in Italia suggerendo inoltre comportamenti da assumere.

In pratica il provocato collasso delle strutture ricettive a seguito di una consistente ondata di sbarchi in pochi giorni, costringe le Autorità competenti ad emanare nei confronti dei clandestini in soprannumero un provvedimento intimazione a lasciare il territorio nazionale. Ciò detto potrebbe configurarsi quale strategia preordinata e proposta ai migranti per invogliarli a partire considerato che nella pratica quotidiana il provvedimento intimazione non viene mai rispettato ed i migranti permangono clandestinamente sul territorio.

Le sentenze di condanna emesse negli ultimi anni dai tribunali italiani nei confronti di cittadini extracomunitari accusati prevalentemente di associazione a delinquere finalizzata

al favoreggiamento dell'immigrazione clandestina ed al traffico di documenti di identità falsi evidenziano l'esistenza di un legame tra le cellule terroristiche presenti sul territorio e l'immigrazione clandestina con lo scopo di agevolare l'ingresso e l'arruolamento di nuovi elementi.

Il ruolo delle cellule islamiche in Italia, finora, è stato principalmente di supporto logistico⁸. Esse sono prevalentemente specializzate nella fabbricazione di documenti falsi, per gli altri gruppi, per se stessi, per gli aderenti al progetto di Al-Qaida.

Le indagini italiane hanno trovato importanti riscontri in elementi probatori acquisiti nel corso di quelle svolte in altri Paesi (europei e non), ed hanno dimostrato che l'attività del procacciamento e della circolazione di documenti falsi di buona fattura rappresenta una delle attività fondamentali per lo svolgimento - non solo ordinario - dell'attività terroristica. Avere la disponibilità di buoni documenti consente ai *leaders* terroristi (che devono mantenere continui contatti con le cellule periferiche), ovvero agli esecutori di possibili attentati, di girare per il mondo con pochi rischi.

Si è anche accertato un ruolo di supporto a tali associazioni terroristiche anche da parte di persone che, pur non appartenenti formalmente alle medesime, sono dedite professionalmente alla falsificazione di documenti d'identità che cedono continuativamente, dietro corrispettivo, a membri delle "cellule terroristiche" nella consapevolezza dell'utilizzo che dei documenti falsi verrà fatto.

Le indagini, in generale, hanno consentito di accertare che le attività di copertura dei cd. terroristi islamici in Italia sono le più varie e non rispondono ad una precisa tipologia : gli indagati, gli imputati ed i condannati sono spesso imprenditori (prevalentemente impegnati in attività imprenditoriali autonome, come è stato per un gruppo milanese che aveva creato una società di servizi di pulizia a Gallarate, una cittadina nei pressi di Milano; o come si può affermare per altri gruppi impegnati in attività apparentemente legali finalizzate a reperire occasioni di lavoro e conseguenti permessi di soggiorno), commercianti, gestiscono aziende di import-export, call center etc.. Ma vi sono anche professori che insegnano nelle scuole coraniche, studenti, tecnici specializzati, artigiani, elettricisti, semplici manovali, disoccupati.

Attorno ad essi ruotano numerosi fiancheggiatori. Conducono un'esistenza al di sopra di ogni sospetto nelle periferie delle grandi città oppure nell'interland, dove è più facile mimetizzarsi.

⁸ Relazione del Procuratore aggiunto della Repubblica presso il Tribunale di Milano Dott. Armando Spataro –Relazione Terrorismo e crimine transnazionale, Marzo 2007.

In termini di territorio europeo occorre rilevare che oltre all'Italia anche la Spagna costituisce un importante terreno di transito verso l'Europa in particolare di algerini del GIA (Gruppo Islamico Armato) e dell' AIS (Armata Islamica della Salvezza).

La Spagna, al pari dell'Italia soffre del fenomeno dell'immigrazione clandestina che giunge in gran parte attraverso lo stretto di Gibilterra in viaggi notturni con l'uso di *pateras* piccole imbarcazioni stipate di clandestini con il conseguente pericolo di infiltrazioni terroristiche tanto è vero che oggi la Spagna è considerata un importante crocevia per i jihadisti destinati ad alimentare cellule in Europa.

Esistono diversi momenti e forme in cui criminalità comune e terrorismo si interfacciano ed entrano in contatto.

Come già accennato in precedenza, sotto un profilo operativo, si può affermare che le organizzazioni terroristiche entrano sempre più in contatto con i trafficanti di persone utilizzando stessi mezzi e rotte per movimentare e ridislocare persone. Inoltre, entrambi usano simili canali per il riciclaggio di denaro ed acquistano la stessa tecnologia per le comunicazioni.

Ciò che si registra di sovente è l'interazione tra terroristi e delinquenti comuni nell'ambito degli Istituti di pena nel corso di una detenzione, laddove esiste una vera e propria attività di reclutamento tra i detenuti ad opera di affiliati ad organizzazioni terroristiche che a vario titolo si ritrovano a scontare una pena. E' facile coinvolgere connazionali detenuti nella stessa prigione ovvero soggetti psicologicamente vulnerabili e frustrati che vedono nelle promesse del reclutatore una possibilità di riscatto ed opportunità.

2. Il finanziamento delle cellule terroristiche

Da più parti si ritiene che, Osama bin Laden non sarebbe stato il grande finanziatore, con il proprio patrimonio e iniziative imprenditoriali, di al-Qaida e del terrorismo di stampo radicale islamico, ma l'abile e solerte procacciatore di donazioni da parte di numerose fonti sia consapevoli sia inconsapevoli della finalità ultima del loro apporto, formalmente destinato a opere religiose o assistenziali⁹.

La provenienza geografica dei fondi risale prevalentemente ai Paesi del Golfo e in particolare all'Arabia Saudita. Quanto procurato in modo fraudolento è in buona misura attribuibile alla connivenza di personale simpatizzante o corrotto alle dipendenze di organizzazioni caritatevoli.

A seguito dell'infiltrazione clandestina sul territorio di eventuali soggetti che vanno ad integrare cellule estremiste nasce un secondo problema legato all'individuazione delle forme di sostentamento di dette cellule ovvero i possibili percorsi di finanziamento al terrorismo internazionale.

Già gli attentati al WTC del 2001 avevano dimostrato il possesso da parte dei network del terrore di enormi disponibilità finanziarie mostrando quello che è il pericolo derivante dal riciclaggio di capitali illegali e l'ingresso di gruppi terroristici all'interno dei circuiti economici e finanziari globali.

Seguire la logica economica costituisce uno strumento fondamentale per opporsi con successo al finanziamento delle attività terroristiche.

Con lo schema che si propone di seguito sono stati proposte, sulla base di informazioni assunte tramite fonti aperte, ipotesi sui principali flussi e modalità di finanziamento del terrorismo islamico. In particolare soffermeremo la nostra analisi sulle attività caritatevoli del mondo islamico e sulle possibili attività di autofinanziamento mediante proventi di natura illecita e lecita.

L'indagine svolta ha messo subito in evidenza che, gli estremisti islamici attivi nei Paesi membri della UE sfruttano una serie di istituzioni ed esercizi commerciali, fra i quali risaltano centri culturali, moschee, macellerie specializzate, negozi di abbigliamento e *internet point*.

I riscontri investigativi prodotti sino ad oggi consentono di affermare con una certa attendibilità che il finanziamento del terrorismo avviene, in buona parte, con il ricorso a quelli che vengono ormai definiti circuiti bancari informali.

⁹ *The 9/11 Commission Report, Final Report of the National Commission on Terrorist Attacks Upon the United States, Authorized Edition*, reso pubblico a Washington il 22 luglio 2004.

Uno dei primi quesiti che ci si pone è come si finanzia un'operazione terroristica? Quali sono i canali utilizzati per sovvenzionare le cellule al fine di garantire gli approvvigionamenti di armi, esplosivi, documenti falsi e mantenere alto il livello di addestramento?

La risposta è diretta, direi che, per mantenere un certo numero di cellule clandestine sparse per il mondo, per comprare armi, per addestrare, alloggiare un elevato numero di "dipendenti" servono grandi capitali.

Ciò premesso, occorre evidenziare che i predetti circuiti informali si sono sovrapposti e sostituiti, col tempo, quasi completamente a quelli ufficialmente riconosciuti, come i "money transfer" (che hanno invece una veste di legalità), consentendo alle organizzazioni che li controllano di lucrare al fine di finanziare le attività terroristiche.

Dall'analisi del contesto culturale e religioso del mondo islamico emerge la centralità della *Zakat* quale possibile sistema per il finanziamento delle reti terroristiche di matrice islamica.

La *zakat* rappresenta uno dei cinque pilastri dell'islam ed il Corano recita: "...*guai a coloro che pregano e dalla preghiera sono distratti, che la compiono per farsi vedere dagli altri e rifiutano l'elemosina!*" (Cor. 107, 1-7).

La *zakat* o purificazione è l'elemosina a favore dei poveri e dei bisognosi, calcolata con precisi parametri è il modo per purificare il patrimonio personale, altrimenti ritenuto impuro. In questo senso non è una elargizione spontanea al contrario di quella che in arabo viene definita *sadaqa*.

I beni sottoposto alla *zakat* devono essere stati guadagnati lecitamente e devono essere stati posseduti da almeno un anno.

Inoltre è stabilito un minimo imponibile (*nisab*) al di sotto del quale la tassa non viene applicata.

Ma quali sono i beni su cui si deve applicare la *zakat*, e in che misura?

Facciamo qualche esempio:

- Per i prodotti dei campi e per la frutta è fissata ad un decimo (nel Corano "le decime") del totale.
- Per il bestiame essa varia a seconda del tipo di bestiame posseduto e della quantità in capi.
- Per l'oro, l'argento e le mercanzie è fissata annualmente al 2,5% del valore.

Gli introiti della *zakat* vanno a diverse categorie di persone:

- Per i poveri e i bisognosi;

- in passato per affrancare gli schiavi;
- per gli esattori della stessa *zakat* (con i requisiti fissati dalla legge);
- per la lotta sulla Via di Dio (*jihad*);
- per i viaggiatori..

La tradizione vuole che la *zakat* venga spesa sul posto, in un raggio di 80 km., ma è invalso l'uso di destinare l'incasso alle zone maggiormente bisognose di risorse.

Da notare che tra i possibili destinatari della *zakat* figura una categoria (quella degli esattori/amministratori) che comprende chi determina i beneficiari ultimi della beneficenza, chi raccoglie, contabilizza, gestisce, cura la distribuzione e controlla l'amministrazione della *zakat* stessa.

Da un punto di vista dogmatico occorre evidenziare che, la grande efficacia di questa imposta deriva dal fatto che essa nasce da un comando divino e non si tratta quindi di un contributo volontario o personale, ma di un obbligo religioso del cui adempimento l'individuo è responsabile direttamente nei confronti di Dio.

La *zakat* oggi viene raccolta tramite i circuiti delle moschee ma vale la pena sottolineare che anche le banche Islamiche devono prevedere un fondo speciale per la raccolta della *zakat*, il quale viene in genere utilizzato per l'erogazione di mutui particolari.

Una menzione particolare merita "l'*hawala*" (حوالة), ovvero un sistema con il quale è possibile spostare denaro senza ricorrere ad alcun documento cartaceo e, quindi, senza lasciare traccia. *Hawala* non ha uffici, non ha broker con biglietto da visita, non ha banche o conti correnti. *Hawala* è una catena di uomini. Da Dubai a Nuova Delhi a Nairobi a Roma, sono uomini che hanno soltanto un indirizzo ed un numero di telefono. Il metodo di questo sistema antico è semplice il denaro non lascia mai il paese in cui si trova.

Procediamo con un esempio, un immigrato che vuole inviare denaro ai propri familiari nel Paese d'origine si rivolge a un intermediario ("hawaladar") a cui consegna la somma di denaro.

A sua volta, l'intermediario contatterà il corrispondente nel Paese di riferimento trasmettendogli l'ordine di pagamento per la successiva consegna della somma alla famiglia.

Si rileva immediatamente come si può osservare, che, detti trasferimenti avvengono esclusivamente su un presupposto fiduciario e, proprio per questo motivo, gli "hawaladar" sono selezionati con cura nell'ambito delle comunità musulmane.

Come ha acutamente osservato l'Interpol in un rapporto periodico: "La consegna prevista in una transazione *hawala* è più veloce ed affidabile delle normali transazioni bancarie".

Inoltre: "le componenti dell'*hawala* che la distinguono da altri sistemi di transazione sono l'affidabilità e l'uso frequente di connessioni come ad esempio i rapporti di parentela...".

Per tali motivi l'*Hawala*, si rivela essere un canale facilmente utilizzabile dalla rete terroristica islamica per trasferire efficacemente liquidità da un Paese all'altro senza lasciare tracce.

È stato accertato che con *hawala*, incassavano il denaro i terroristi che vivevano a Vero Beach.

Secondo stime della Banca Mondiale, i circuiti informali in tutto il mondo muovono un flusso di rimesse nell'ordine di 100 miliardi di dollari l'anno.

Un altro canale di finanziamento significativo, in relazione alle caratteristiche del mondo musulmano, è quello delle organizzazioni caritatevoli o di mutua assistenza islamica.

In tale ambito può essere ricompreso il coinvolgimento di soggetti operanti all'interno di istituti e centri culturali islamici.

In merito "The Economist" ha evidenziato che, a causa dell'assenza di un clero ufficiale nella religione islamica, a volte gli Imam (le guide spirituali) che emergono nelle varie comunità musulmane in Europa sono espressione (dal punto di vista del finanziamento e dell'addestramento) di poteri esterni (allocati in Stati del Nord Africa, Medio Oriente, Asia) alle medesime comunità stanziati in Europa. Questo, tra l'altro, genera facili punti di entrata per insegnamenti ed influenze estremiste dall'estero.

Se da un lato è ragionevole ipotizzare che, la maggior parte dei proventi raccolti annualmente dalle organizzazioni di carità islamiche viene correttamente destinato, si ritiene altresì che parte delle risorse sia diretta o "deviata" per il supporto del terrorismo. Per raggiungere questo scopo *Al-Qaida* si sarebbe infiltrato in molte NGO al punto che si considera che parte di questi fondi è anche diretto a supportare una rete di istituzioni fondamentaliste radicali, scuole ed organizzazioni sociali che si ritiene forniscano rifugio, supporto logistico, reclutamento ed addestramento per *Al-Qaida*.

Non può non essere tenuta in debita considerazione la possibilità di copertura che le NGO offrono, per quanto riguarda, ad esempio, le comunicazioni, il movimento e la presenza delle persone, anche in occidente.

Non è da escludere inoltre il caso in cui la rete terroristica sfrutti un'organizzazione caritatevole facendone un punto di reclutamento e di confluenza dei fondi offerti dalla comunità musulmana, in forza della *zakat* o di altre forme di beneficenza; tali fondi vengono, poi, convogliati a favore degli appartenenti all'organizzazione terroristica.

E' noto infatti che molti Paesi (Iran, Arabia Saudita, Pakistan etc) finanziano in maniera diretta o indiretta istituzioni culturali con il fine proclamato di mantenere viva la cosiddetta "atmosfera islamica".

Un'ulteriore elemento da non sottovalutare è l'esercizio, da parte dell'organizzazione terroristica, di attività illecite finalizzate all'acquisizione di proventi dedicati al finanziamento delle cellule.

In tal senso si rinviene l'esempio classico nella condizione dell'Afghanistan, che come noto è ritenuto il maggior produttore mondiale di oppio ed eroina grezza. Si ritiene che parte dei proventi della vendita di tali sostanze, siano rientrate nella disponibilità di *Al-Qaida*, che tra l'altro avrebbe avuto anche un ruolo centrale nella conduzione del relativo commercio illegale.

Altra aspetto ipotizzabile può essere il traffico internazionale di armi, al quale la rete terroristica deve, comunque, partecipare per rifornirsi del materiale necessario a condurre eventuali azioni armate.

Il Consiglio di Sicurezza dell'ONU ha spesso indicato che gli uomini di *Usama bin Laden* potrebbero agire da mediatori, in Sierra Leone, Angola e Liberia, per la vendita dei diamanti estratti dai locali gruppi ribelli e la loro esportazione illegale, i cui introiti vengono per lo più utilizzati, poi, per l'acquisto di armi.

L'esistenza di strette connessioni tra il terrorismo internazionale e la criminalità transnazionale, con riferimento, in particolare, al traffico di sostanze stupefacenti, al riciclaggio, al traffico illegale di armi, ai movimenti illegali di materiale nucleare, chimico e biologico è, convinzione dell'intera Comunità internazionale, dato che siffatta affermazione compare tra le premesse delle principali Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite in materia.

In Italia la L. 431/01 ha istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze il Comitato di Sicurezza finanziaria¹⁰, organismo di coordinamento per monitorare ed

¹⁰ E' l'autorità competente alla attuazione sul territorio nazionale delle misure di congelamento di conti, forte strumento di contrasto ai canali di finanziamento del terrorismo internazionale. Si pone un duplice scopo: monitorare e agevolare il buon funzionamento del sistema nazionale di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo ed assicurare il coordinamento con le azioni degli altri Paesi. E' infatti previsto che, al Comitato, in deroga alle disposizioni previste in materia di segreto d'ufficio, non solo vengano comunicati i provvedimenti sanzionatori emessi ai sensi del D.L. 353/2001 (afferente alle sanzioni a carico degli intermediari inottemperanti alle disposizioni in materia di congelamento dei beni previste, nei confronti del regime dei Talebani, dai recenti regolamenti comunitari) ma anche che gli stessi enti, ivi rappresentati, provvedano a comunicare ogni informazione disponibile. Il CSF assicura, attraverso il raccordo con le omologhe autorità competenti, esistenti negli altri Stati, la realizzazione delle necessarie forme di cooperazione internazionale, tanto sul piano dello scambio di informazioni e di elementi, quanto su quello della corretta applicazione delle misure adottate per il contrasto ai canali di finanziamento del terrorismo internazionale. In tal senso, esso si pone come autorità competente per l'attuazione, sul territorio nazionale, delle misure di congelamento di conti, adottate dall'Unione europea, e per l'irrogazione delle sanzioni previste nei confronti degli intermediari in tal senso non

agevolare il buon funzionamento del sistema nazionale di prevenzione e contrasto al finanziamento del terrorismo.

Sempre in Italia il decreto legislativo 22 giugno 2007, n.109 ha definito il "finanziamento del terrorismo" come qualsiasi attività diretta, con qualsiasi mezzo, alla raccolta, alla provvista, all'intermediazione, al deposito, alla custodia o all'erogazione di fondi o di risorse economiche, in qualunque modo realizzati, destinati ad essere, in tutto o in parte, utilizzati al fine di compiere uno o più delitti con finalità di terrorismo o in ogni caso diretti a favorire il compimento di tali delitti previsti dal codice penale, e ciò indipendentemente dall'effettivo utilizzo dei fondi e delle risorse economiche per la commissione dei delitti anzidetti.

L'art. 4 del Decreto Legislativo n. 109/2007 prevede che il Ministro dell'economia e delle finanze, di concerto con il Ministro degli affari esteri, disponga con decreto, su proposta del Comitato di sicurezza finanziaria, il congelamento dei fondi e delle risorse economiche detenuti da persone fisiche, giuridiche, gruppi o entità, designati, secondo i criteri e le procedure stabiliti dalle medesime risoluzioni, dal Consiglio di sicurezza delle Nazioni unite o da un suo Comitato.

Il noto riciclaggio di denaro sporco o money laundering da parte delle organizzazioni criminali è stato affiancato negli ultimi 10 anni dal fenomeno del money dirtying tipico delle organizzazioni terroristiche. I due sistemi presentano analogie e nello stesso tempo differenze.

Una delle principali differenze risiede nel fatto che, in pratica il finanziamento del terrorismo usa denaro cosiddetto pulito per alimentare attività illegali.

Diversamente dal soggetto che ricicla, il soggetto che investe denaro per finanziare il terrorismo non occulta e/o trasforma i capitali che intende destinare allo scopo ma si adopera per dissimulare il fine ultimo che intende perseguire.

In tale ottica chi sovvenziona attività terroristiche effettua operazioni finanziarie in sé stesse pienamente lecite pur con la connivenza di intermediari finanziari e bancari che forniscono un valido aiuto.

Infatti, il settore finanziario è molto appetibile per le organizzazioni terroristiche in quanto garantisce un livello di segretezza delle operazioni superiore al normale, lo scambio delle informazioni sui flussi dei fondi è quasi sempre gestito e filtrato da intermediari finanziari altamente specializzati che in virtù delle posizioni privilegiate ricoperte hanno la possibilità

di accedere a determinate informazioni ma nello stesso tempo sono autorizzati a mantenerle coperte da segretezza.

La presenza sui mercati finanziari di intermediari disposti a collaborare in tal senso, offre alle organizzazioni terroristiche la possibilità di sfruttare il sistema finanziario globale per finanziare le proprie attività.

Tali processi sono inoltre facilitati dall'assenza di una legislazione comunitaria che disciplini il funzionamento delle strutture bancarie di Stati membri ubicate offshore. Per esempio, l'Inghilterra è stato per lungo tempo un hub ideale per riciclaggio di denaro tramite istituti offshore ed una legislazione fiscale favorevole. Riscontri investigativi hanno evidenziato che, nel 2004, fondi destinati alla moschea di Via Quaranta a Milano partiti da Dubai sono entrati in Europa attraverso banche inglesi offshore.

Non può inoltre non tenersi in considerazione la possibilità che operazioni finanziarie del tutto lecite regolate dalla cosiddetta finanza islamica¹¹ nelle banche islamiche quali Mudaraba¹² (finanza associativa), Musharaka¹³ (finanza partecipativa) e Murabaha¹⁴ possano essere utilizzate per finanziare in maniera diretta o indiretta le organizzazioni terroristiche. In virtù del principio religioso della proibizione dell'interesse (riba), si tratta in buona sostanza di contratti del genere *Profit and Loss Sharing (PLS)*, cioè basati sulla suddivisione dei profitti e delle perdite e quindi tali da non garantire, ad una delle due parti, un profitto certo e determinato, legato solo al trascorrere del tempo.

Le istituzioni bancarie islamiche sono ormai presenti, in maniera significativa dal punto di vista macroeconomico, in più di una cinquantina di Paesi. Il loro peso nello stesso mondo arabo è ancora modesto, ma fa registrare fortissimi tassi di crescita. I maggiori centri finanziari islamici sono oggi nel Golfo Persico ed in Malesia.

I principali gruppi a livello mondiale sono il *Dallah Albaraka Group* (che ha recentemente intrapreso una fusione con il kuwaitiano *The International Investor*), il *Dar Al Maal al islaami trust*, l' *Al Rajhi banking and investment Corporation*. Emerge l'origine saudita di

¹¹ La Finanza islamica è basata su alcune interpretazioni del Corano e sulla *sharia*. I suoi due pilastri centrali consistono nel fatto che non si possono ottenere interessi sui prestiti (divieto del *riba*) e che bisogna effettuare investimenti socialmente responsabili. Il Corano proibisce la *riba* ovvero l'usura. La finanza islamica è basata sulla convinzione che fornitore ed utilizzatore del capitale debbano dividere equamente i rischi del business.

¹² Con la Mudaraba si crea una società in accomandita tra il capitale della banca e la partecipazione dell'"azionista". Secondo questo concetto, è possibile concedere mutui per l'acquisto di una casa, ad esempio, rendendo lo strumento finanziario tramite di inclusione economica, ma anche sociale.

¹³ Il *Musharaka* è un finanziamento che avviene mediante la costituzione di società che successivamente condividono profitti e perdite.

¹⁴ Il Murabaha sostituisce alcune forme di prestito, la banca islamica acquista il bene desiderato dal cliente e glie lo rivende in forma maggiorata. E' un tipo di finanziamento utile per l'acquisto di beni mobili ed immobili, l'importo dovuto dal cliente è rateizzabile ed il mark up costituisce una sorta di premio per il servizio offerto dalla banca e per il rischio sopportato nel periodo in cui il bene rimane di sua proprietà.

questi tre gruppi; questa circostanza può trovare motivazione nella volontà dell'Arabia Saudita di svolgere un ruolo guida nello sviluppo del panislamismo sunnita. Una rete finanziaria internazionale islamica, infatti, sarebbe un ulteriore strumento nelle mani della monarchia saudita, per estendere la propria influenza nel mondo musulmano.

In tale contesto Al Qaeda costituisce senza dubbio l'esempio più illuminante della globalizzazione del terrorismo, in grado di finanziarsi internazionalmente ed operare a livello globale.

La necessità del finanziamento emerge in tutta la sua chiarezza e pericolosità in una dichiarazione del presunto capo delle forze di *al Qaida* in Afghanistan, Shaykh Mustafa Abu al-Yazid trasmessa dal network arabo Al-Jazeera nel mese di aprile 2007: "Quanto ai bisogni della *jihad* in Afghanistan, il primo di questi è quello finanziario. I mujahidin dei Talebani sono migliaia, ma mancano di finanziamenti. E ve ne sono centinaia desiderosi di effettuare operazioni che sfociano nel martirio, ma non trovano i finanziamenti per equipaggiarsi. Pertanto i finanziamenti sono il pilastro della *jihad*".

Loretta Napoleoni¹⁵ nel suo volume dal titolo *La nuova economia del terrorismo* (Marco Tropea Editore), spiega, con un lavoro molto documentato, i sistemi di finanziamento a cui ricorrono i gruppi terroristici, dimostrando come quello del terrore sia un vero e proprio sistema economico - con schemi abbastanza precisi – integrato nell'economia globale.

La stessa scrittrice in un'altra opera dal titolo "Money and Terrorism", ha descritto lo sviluppo degli aspetti economici del terrorismo come strutturato nel seguente modo:

- terrorismo sponsorizzato da uno stato;
- terrorismo privatizzato; in questo, le organizzazioni terroristiche scelgono o finiscono per dotarsi di una semi autonomia all'interno di *pseudo-stati* (finanze e risorse sono riunite e dirette alle operazioni terroristiche, come si è visto in Afghanistan e in Cecenia);
- il vertice dell'organizzazione economica del terrorismo; *la rete mondiale del terrorismo* (*al Qaida* e i suoi affiliati, che sfruttano le opportunità offerte dalla globalizzazione e dall'indebolimento e dalla scomparsa delle frontiere commerciali).

Il dato eclatante che emerge dal lavoro documentato è che la moneta di scambio utilizzata all'interno del sistema economico del terrore è il dollaro americano ed ogni anno, due terzi dell'offerta di dollari statunitense emessa sul mercato dalla Riserva Federale esce dal

¹⁵ Loretta Napoleoni economista italiana, nata a Roma, che da anni vive e lavora a Londra autrice del libro *La nuova economia del terrorismo* (Marco Tropea Editore). È consulente per la *BBC* e la *CNN*, editorialista per *El Pais*, *Le Monde* e *The Guardian*. La sua ultima opera, *Terrorismo S.p.A.*, è stata tradotta in dodici lingue.

circuito monetario americano illegalmente e va ad alimentare l'economia del terrore, del crimine e dell'illegalità.

3. Il ruolo delle Moschee e delle Scuole Coraniche (*Madrasse*)

L'attività svolta dalle Moschee merita un approfondimento in virtù del ruolo che le stesse possono svolgere nell'ambito della propaganda dell'estremismo islamico.

E' un argomento da tempo al centro di attenzione e discussione

Non vi è dubbio sulla centralità delle moschee e degli Imam sul piano strettamente religioso legato alla conversione di militanti alla causa *jihadista* ma anche ai fini della gestione di questioni politico-ideologiche della vita della comunità islamica in virtù del legame indissolubile tra religione-Stato-società.

Vale la pena ricordare in questa sede che, ad Amburgo, Muhammad Atta¹⁶ ed il suo amico Ramzi ben al-Shibh di origine yemenita furono messi in contatto con altri complici grazie all'intermediazione delle moschee dirette da Imam attratti dal jihad ed in particolare da Bin Laden.

Magdi Allam¹⁷ ha più volte evidenziato la realtà di molte moschee e dei loro Imam che sfuggono al controllo della legge e predicano valori incompatibili con i nostri principi morali. Lo stesso giornalista ribadisce che, sempre più spesso, la facciata è impeccabile, l'attività in regola i conti tornano. Ma è nel retrobottega che si fanno i giochi sporchi. Da lì i soldi della *zakaat*, l'elemosina islamica, vanno a finire in Iraq, Palestina, Algeria e Cecenia.

Ed è l'insospettabile circuito di enti finanziari, associazioni caritatevoli, agenzie di comodo che regolarizzano i clandestini, macellerie *halal*, esercizi commerciali, librerie, call center e money transfer che assicurano un fiume di denaro fresco alla *jihad*.

Dunque: conoscere la torbida realtà dei soldi che ruotano attorno alle moschee del nostro Paese è necessario per una corretta comprensione della portata della minaccia.

E' stato inoltre accertato dalla Guardia di Finanza il coinvolgimento di alcune Moschee in un traffico di regolarizzazione dei clandestini tramite il rilascio di falsi certificati di lavoro che sono il requisito per ottenere il permesso di soggiorno.

Sembra quindi essere confermata la presenza di una struttura islamica che raccoglie ingenti somme per il finanziamento della causa fondamentalista.

L'aspetto peculiare emerso nel corso della ricerca è che veniva praticato un pagamento differenziato per i clandestini generici e per quelli disposti a favorire la causa islamica. Questi ultimi pagavano la metà.

¹⁶ La cellula di Amburgo di Al-Qaida ha costituito la base operativa principale dell'11 settembre 2001.

¹⁷ Magdi Allam è nato al Cairo nel 1952, si è laureato in Sociologia all'Università La Sapienza di Roma ed è vice direttore ad personam del Corriere della Sera.

In questo modo la regolarizzazione illecita dei clandestini consente due risultati: il finanziamento delle attività terroristiche e il reclutamento di soggetti disposti a arruolarsi per la Guerra santa.

Il dibattito che ne scaturisce è legato all'opportunità di concedere la libertà di culto agli islamici in Italia oppure, se fosse più proficuo, come invoca anche Magdi Allam, chiudere le moschee.

Un eventuale chiusura dei locali di culto islamici forse non produrrebbe alcun effetto concreto in termini di lotta al terrorismo, infatti, nella vicina Francia, in particolare nella zona della Costa Azzurra compresa tra Cannes e Mentone, si è già assistito alla costituzione di un vero e proprio *Islam des caves*, ossia ad una predicazione in luoghi d'incontro nascosti dove vengono reclutati i giovani magrebini per essere inviati al combattimento nelle zone di guerra dell'Iraq o dell'Afghanistan.

Dello stesso avviso è il famoso scrittore marocchino Tahar Ben Jelloun¹⁸ che in una intervista ha sottolineato come un eventuale chiusura delle moschee penalizzerebbe i veri credenti a dispetto dei cultori del *Jihad* i quali troverebbero altre collocazioni e mezzi per continuare a svolgere le proprie scellerate attività.

La soluzione quindi non è la chiusura totale nei confronti dei luoghi di culto, il requisito principale diventa la facoltà di poter esercitare una forma di controllo sulla moschea, è necessario che vengano preventivamente chiariti alcuni aspetti rivelatori degli orientamenti che esse hanno intenzione di seguire.

Deve essere ben identificabile, ad esempio, l'identità giuridica dell'ente proprietario dell'edificio, si deve sapere da dove provengono i finanziamenti necessari, chi garantisce il mantenimento e la gestione del luogo, quali le attività che si intendono svolgere.

Altro aspetto fondamentale è conoscere chi sceglie l'Imam, in base a quali criteri viene selezionato, quale la sua preparazione teologica, quale il suo grado di conoscenza sia della lingua italiana, sia dei principi che sono a fondamento della convivenza nel nostro Paese.

Tutto ciò all'insegna della massima trasparenza onde minimizzare pregiudizi da parte delle popolazioni locali e sospetti da parte delle autorità locali. Le quali, peraltro, hanno più di un motivo per essere preoccupate considerato che, le indagini della magistratura che in questi anni hanno coinvolto alcune moschee inducono a non sottovalutare i pericoli di

¹⁸ Tahar Ben Jelloun è nato a Fès (Marocco) nel 1944. Vive a Parigi è uno scrittore impegnato nella lotta contro il razzismo. Riporta nei suoi romanzi i racconti, le leggende, i riti dell'area del Maghreb africano e gli antichi miti ancestrali. E' autore del libro *L'Islam spiegato ai nostri figli*.

infiltrazione del fondamentalismo di matrice jihadista in quelli che talvolta vengono sbrigativamente catalogati come «luoghi di preghiera».

Allo stesso modo e con le stesse implicazioni in termini di potenziale pericolo proliferano in tutto il mondo islamico e anche in Occidente all'interno delle comunità degli immigrati le Madrasse¹⁹ ovvero le Scuole coraniche.

Si tratta di istituzioni islamiche finanziate da chi le considera come potenziale strumento per diffondere l'Islam e come ambienti dove reclutare militanti attivi.

Le madrasse sono riconosciute ovunque come scuole normali e parificate a quelle statali, che non sono sufficienti, ogni giorno si vede aumentare nella società islamica la loro presenza e il loro influsso. Sono scuole parificate a quelle statali in cui lo Stato non entra.

I recenti episodi verificatisi in Pakistan²⁰ indicano la reale natura delle madrasse quale sede di propaganda ultrafondamentalista che ha inizio addirittura con ragazzi di giovane età.

Già nell'Afghanistan dei talebani bambini anche di quattro o cinque anni erano sottoposti a un'istruzione che consisteva solo nell'imparare a memoria il Corano e nell'imparare a usare il kalashnikov ed i maestri talebani avevano imparato proprio in Pakistan.

In Pakistan funziona un sistema di oltre tredicimila madrasse - non esistono registri, ispezioni, controlli e il numero esatto nessuno lo conosce - poca istruzione in materie non religiose, Corano a memoria, incitamento all'odio per l'Occidente e punizioni corporali.

Quale sia il ruolo del Governo Pakistano in tutto questo non si sa ma sembrerebbe che una parte sostanziale degli aiuti umanitari che vanno al Pakistan - come ha rivelato di recente un'inchiesta del più noto giornalista pakistano, Ahmed Rashid - finisce direttamente o indirettamente alle madrasse.

Le madrasse quindi al pari delle moschee possono costituire il volano del fondamentalismo, la palestra ideologica delle nuove leve del terrorismo. Il problema riguarda principalmente Paesi quali il Pakistan, l'India, la Malesia, l'Afghanistan, laddove si registra la forte presenza musulmana ma nello stesso tempo a seguito della migrazione incontrollata di musulmani in Europa anche il vecchio continente deve confrontarsi con questa nuova realtà che ha portato alla creazione di una miriade di scuole coraniche sulle quali finora il controllo è stato nullo.

¹⁹ Madrassa è una parola araba derivata dal verbo «darasa» (studiare) e nei Paesi musulmani designa un istituto di istruzione giuridico-religiosa.

²⁰ Un bambino di sette anni, Mohammed Atif, che non era riuscito a memorizzare il Corano come chiedeva l'insegnante di una madrassa, è stato appeso dallo zelante maestro a testa in giù a un ventilatore da soffitto, e bastonato con ferocia finché non è morto.

Secondo il National intelligence Council della Cia le madrasse sono uno dei principali laboratori di Al Qaida e dei gruppi terroristici affiliati. In uno studio intitolato «Mapping the Global Future» è stato disegnato lo scenario dei prossimi 15 anni, dove si prevede che la diffusione delle madrasse sarà «uno dei fattori chiave del terrorismo, facilitato dalla globalizzazione e dalle comunicazioni di massa, risveglierà l'identità religiosa anche in aree dove tradizionalmente non è forte».

Il progetto sembra tendere verso una esportazione dell'islam ed un impegno militante di musulmani di seconda generazione attuabile attraverso l'uso estensivo di strumenti quali le moschee e le madrasse.

Oliver Roy²¹, in un libro intitolato «Global Muslims²²», rivela che lo sceicco islamico Abd al-Aziz al-Siddiq ha emesso una fatwa in cui chiede ai musulmani di immigrare in Europa per diffondere l'Islam: «L'immigrazione verso l'Europa e l'America non soltanto è permessa ai musulmani, ma è obbligatoria... Di fatto le condizioni di contorno per il suo esercizio e la chiamata all'Islam sono migliori in Europa e in America che nella maggior parte dei Paesi islamici». Secondo questo schema ideologico, l'invasione islamica si serve di parole d'ordine come jihad («sforzo sulla via di Allah») e egira (migrazione) e di strumenti di propaganda: la proliferazione delle moschee e delle madrasse.

²¹ Il Professor Oliver Roy è direttore di ricerca presso il Centro nazionale per la ricerca scientifica di Parigi e membro del Consiglio scientifico dell'Istituto di studi sull'islam e le società del mondo musulmano presso la Scuola di studi superiori per le scienze sociali di Parigi.

²² Oliver Roy, *Global muslims*, ed. Feltrinelli, Milano.

4. Il nuovo corso del terrorismo islamico

La nascita e la diffusione di aggregazioni terroristiche aventi fini non semplicemente politici, ma anche politico-religiosi o politico-sociali, accompagna la nascita di un nuovo concetto, quello del cosiddetto *neo-terrorismo*, quasi in contrapposizione a quello che potremmo definire ormai il *terrorismo classico*.

Il neo-terrorismo così come definito presenta ben cinque manifestazioni specifiche: il terrorismo religioso/settario, il terrorismo ecologico o eco-terrorismo, il narco-terrorismo, il terrorismo nucleare, radiologico, biologico e chimico (Nrbc) e il terrorismo informatico o *cyber-terrorismo*²³.

Il fenomeno del terrorismo di matrice islamica quale fenomenologia specifica del terrorismo religioso, è ormai una realtà in continua trasformazione. L'azione informativa e di contrasto continua a disegnare l'Europa quale piattaforma d'interesse prioritario per il *jihad* internazionale, sia per le attività logistiche sia come eventuale ambito d'azione armata.

L'elemento di maggiore preoccupazione è la nascita di gruppi che nascono in maniera autonoma di cosiddette cellule spontanee che restano comunque fedeli ad un unico Capo ma operano in via del tutto indipendente, senza legami ma capaci di agire al momento opportuno.

Siamo quindi di fronte ad una nuova fase del terrorismo ad una nuova *jihad* condotta da soggetti che non frequentano necessariamente luoghi di culto islamici, che si auto addestrano e che possono essere innescati con messaggi in codice trasmessi via internet, radio o TV dai Capi religiosi.

Si tratta di figure che vivono apparentemente una vita regolare cercando di integrarsi nel contesto sociale di residenza ma contemporaneamente coltivano in via del tutto illegale il culto e la passione per la guerra santa decidendo poi in maniera spontanea la sua voglia di martirio e azione attraverso un continuo allenamento psicologico.

L'ideologo promotore della nascita di gruppi spontanei è Mustafa Nasr Setmariam meglio noto agli organi di polizia come Abu Musab Al Suri²⁴, un siriano appartenente all'ala

²³ Vittorfranco Pisano, *Il Neo-Terrorismo: Suoi Connotati e Conseguenti Strategie di Prevenzione e Contenimento*, CeMiSS, Roma, novembre 1999.

²⁴ Abu Mus'ab al-Suri è il nome di guerra di Mustafa Abdul-Qadir Mustafa Hussein al-Sheikh Ahmed al-Mazeek al-Jakiri al-Rifa'ei la cui famiglia è nota come "Al-Set Mariam".

E' nato ad Aleppo nel 1958 dove ha studiato ingegneria meccanica. E' stato membro del comando militare dei Fratelli musulmani. Dopo aver partecipato alla guerra in Afghanistan contro l'occupazione sovietica si è trasferito in Europa dove ha vissuto a Londra ed in Spagna. In Afghanistan ha creato legami e contatti con molti integralisti. Catturato in Pakistan nel settembre del 2005 dagli americani.

radicale dei Fratelli musulmani considerato da molti il luogotenente europeo di Bin Laden oggi nelle mani degli americani.

In tale contesto Abu Musab Al Suri ha utilizzato internet per diffondere un trattato di circa 1600 pagine dal titolo "Appello alla resistenza globale islamica", un documento molto seguito in Europa ed in Nord Africa.

Secondo Al Suri l'obiettivo principale rimane attaccare lo straniero nemico ed in tal senso ognuno può adottare una sorta di jihad individuale rendendosi disponibile per operare quando richiesto.

Il principio ideologico cui fa riferimento Al Suri è "nizam la tanzim" ovvero occorre costituire un sistema e non un organizzazione, il singolo può aderire alla lotta senza necessariamente dover creare un gruppo una rete.

Quindi un lungo indottrinamento personale non più fatto nei campi di addestramento in Afghanistan o in Bosnia ma tra le mura domestiche che prepari il soggetto all'esecuzione.

Secondo la predetta dottrina, le cellule così costituite rappresentano un microcosmo del *jihad* globale e non necessitano quindi alcun riconoscimento formale o autorizzazione da parte del vertice jihadista anzi, ogni musulmano ha l'obbligo di una *jihad* personale.

Si teorizza la necessità che il movimento islamista si strutturi in forma cellulare o individualizzata, indipendente da qualsiasi legame con la *leadership*.

Intanto, se da un lato sembrerebbero esserci nel mondo islamico spaccature ideologiche, le teorie di Abu Musab al Suri, oggi detenuto negli Stati Uniti, sono sempre più popolari.

Volendo tracciare uno scenario del cosiddetto islam del mediterraneo e potenziali rischi correlati si riportano di seguito alcuni dei principali elementi di preoccupazione:

- la questione palestinese che, deteriorandosi, favorisce l'infiltrazione di cellule integraliste dalle aree sunnite del conflitto iracheno verso il nord del Libano e nel Sinai;
- la questione del Kosovo rischia, se degenerata, di risuscitare la solidarietà islamica in chiave terrorismo jihadista le cui mire tendono a riavvicinare il nord caucaso a quello balcanico;
- l'Africa sahariana utilizzata come transito verso l'Europa di jihadisti addestrati in campi mobili del Mali settentrionale (aree di interesse corridoio tra Mauritania e Libia);
- possibile esplosione della violenza jihadista pakistana.

Dopo l'11 settembre Al Qaeda sembra essersi strategicamente concentrato sul reclutamento della seconda generazione di immigrati, nati e cresciuti nel liberalismo

europeo. Si tratta in buona sostanza di giovani studenti e disoccupati che hanno il vantaggio dell'integrazione nella cultura avversaria del paese che li ospita.

Si corre quindi il rischio che un potenziale jihadista possa spostarsi in Europa senza alcuna forma di controllo in virtù del possesso della cittadinanza di un Paese membro dell'Unione e non ultimo verso paesi extracomunitari assolvendo semplici procedure legate ai visti di ingresso quale cittadino dell'UE.

Nello scenario delineato assume sempre più importanza una nuova tendenza ovvero la conversione alla causa jihadista di cittadini europei per questo ribattezzati "emiri dagli occhi blu".

Si tratta di cittadini comunitari che sposando la causa partono per campi di addestramento ai confini tra Pakistan ed Afghanistan dove si addestrano insieme ai mujaheddin uzbeki dell'Unione della *jihad* islamica, imparano a preparare ordigni con materiale civile, studiano tecniche di contro-intelligence, elaborano nuove tattiche e sono poi pronti per entrare in azione in Europa. Non hanno bisogno di ingresso illegale in Europa, non necessitano di documenti falsi ma facendo rientro a casa possono operare da perfetti insospettabili.

L'EUROPOL con un rapporto diffuso nel 2008 ha messo in guardia circa l'evidenza di un continuo flusso di europei verso le località tribali.

Uno studio del Nixon Center su 373 mujahidin in Europa Occidentale e America del Nord tra il 1993 e il 2004 ha mostrato che i cittadini francesi erano più del doppio dei sauditi, e che c'erano più inglesi che sudanesi, yemeniti, cittadini degli Emirati Arabi, libanesi o libici. Un buon quarto dei jihadisti elencati erano di nazionalità europea e potevano quindi entrare negli Stati Uniti senza visto.

I riscontri investigativi hanno confermato tale tesi ed in tale contesto si registra l'arresto di cittadini tedeschi presunti affiliati di Al Qaeda che avevano programmato azioni ostili in Europa.

E' noto il ricordo di Richard Reid²⁵ rinominato *shoe bomber* dopo che fu arrestato nel tentativo di far esplodere le proprie scarpe appositamente imbottite di esplosivo a bordo di un aereo diretto dalla Francia negli Stati Uniti nel 2001.

Quello della conversione è un aspetto fino a quel momento forse trascurato, la conversione di giovani europei all'islam, giovani, prevalentemente di estrazione popolare che in cerca di un ideale si rivolgono a chi ne propone uno "l'integralismo islamico".

²⁵ Richard Reid, l'uomo con l'esplosivo nelle scarpe che ha tentato di far esplodere in volo il Boeing 767 dell'American Airlines diretto a Miami all'atto dell'arresto ha sostenuto di chiamarsi Abdel Rahim e di essere originario dello Sri Lanka fornendo comunque agli investigatori tre identità diverse. www.repubblica.it (23 dicembre 2001)

Recentemente si è avuta notizia che in Francia sarebbero circa una decina di persone al giorno che si convertono all'islam e complessivamente sarebbero tra i 30.000 e 70.000 i cittadini con passaporto francese che hanno abbracciato tale fede.

Secondo il Governo di Parigi, di fronte ad un fenomeno in continua crescita, la maggiore preoccupazione è costituita da quei convertiti che si collocano nei gruppi integralisti militanti.

Anche per la Francia si tratta di un nuovo fenomeno e di una nuova minaccia considerato che i convertiti sono ben integrati, sono in possesso di documenti di riconoscimento ufficiali, non destano sospetto e attenzione nei loro viaggi all'estero ma rappresentano un reale pericolo potenziale.

Per quanto concerne le cause e le motivazioni sembrerebbe che le reclute siano sempre più spinte da forme di ribellione, frustrazione, antagonismo nei confronti degli Stati Uniti, unitamente allo spirito di emulazione ed alla ricerca di una nuova causa.

Marc Sageman scrittore americano in un suo volume "Leaderless Jihad Terror Networks in the Twenty First Century" (edito da University of Pennsylvania Press) afferma che la percentuale pro capite di arresti per accuse di terrorismo fra i musulmani è sei volte maggiore in Europa rispetto agli Stati Uniti.

Il motivo di questa discrepanza, arguisce l'autore, "sta nel grado di radicalizzazione di queste rispettive comunità musulmane".

Sageman elogia "l'eccellenza culturale americana", esorta i governi europei "a non commettere degli errori che potrebbero condurre alla perdita della buona volontà presente nelle comunità musulmane" e invita gli europei a trarre insegnamento dagli americani.

Sebbene i dati riferiti da Sageman nel suo volume siano in parte contrastanti con il rapporto statistico dell'EUROPOL, il pericolo jihadismo rimane.

Dopo gli eventi dell'11 settembre 2001 le operazioni di polizia finalizzate allo smantellamento delle filiali di Al-Qaeda in Europa hanno portato a decine di arresti in Italia, Francia, Spagna, Paesi bassi etc. Tra i prigionieri di Guantanamo figurano dozzine di giovani europei provenienti da famiglie musulmane immigrate dai Paesi del Maghreb e del Medio Oriente.

Lo scenario analizzato conduce a ritenere che da un lato esiste una cosiddetta "prima generazione" di figli di immigrati che annovera nelle sue fila giovani e brillanti laureati felicemente integrati che partecipano attivamente alle dinamiche sociali costituendo un elemento caratterizzante dello sviluppo europeo.

All'altro estremo esistono giovani anch'essi appartenenti alla "prima generazione" di immigrati che enfatizzano la rottura con l'Europa in chiave fondamentalista islamica e rifiutano qualsiasi forma di integrazione ritenendola lesiva della propria identità.

Sono proprio questi ultimi a costituire il potenziale pericolo per l'Europa, si tratta di giovani pronti al ricorso alla violenza pur di manifestare l'odio religioso ed il risentimento sociale verso l'occidente nell'attesa di poter lanciare la cosiddetta islamizzazione dell'Europa secondo i proclami di Bin Laden.

Da anni però, l'attenzione di analisti e Governi è diretta al Mediterraneo ed ai Paesi Nord Africani, in particolare l'area di interesse è la fascia meridionale del Sahara.

Nella zona comunemente chiamata Sahel (ovvero spiaggia, sponda) si teme che al-Qa'ida possa essersi infiltrata o possa ancora infiltrarsi. In un'area densa di deserti, territori vastissimi e spesso difficilmente raggiungibili, lontani dai centri di potere ma confinanti con i paesi nordafricani (Marocco, Algeria, Egitto) che già sono stati colpiti dal terrorismo islamico, confini estremamente porosi e rotte carovaniere transnazionali, potrebbe non essere difficile per le cellule di al-Qa'ida trovare rifugio nelle regioni settentrionali di Mauritania, Mali, Niger e Ciad.

Simili preoccupazioni riguardano la parte più orientale del continente, quel Corno d'Africa in cui la Somalia, stato fallito per antonomasia, è ormai da anni considerata come possibile porta d'entrata orientale del terrorismo di matrice islamica in Africa. La Somalia ha migliaia di chilometri di coste che si affacciano sull'Oceano Indiano e sul Golfo di Aden, di fronte alla parte più meridionale della penisola arabica.

La prossimità sia geografica che culturale e religiosa con il mondo arabo, unita a più di quindici anni di vuoto istituzionale e di guerra, alla prossimità dei confini e alle reti commerciali basate sul contrabbando, rendono la Somalia uno degli Stati che più di altri si teme possa trasformarsi in porto sicuro per i terroristi.

Ad alzare il livello di allarme sono state le attività dell'algerino Gruppo salafita per la predicazione e il combattimento (Gspc), che alla fine del gennaio 2007 ha annunciato di aver cambiato il suo nome in "Al-Qa'ida nel Maghreb islamico".

La nuova denominazione non ha cambiato la sostanza. L'ultimo attentato di Al-Qa'ida nel Maghreb islamico è stato quello di Algeri dell'11 aprile 2007, in cui alcune auto sono esplose contemporaneamente uccidendo almeno 24 persone e ferendone più di 200. Ma il Gspc è attivo ormai da quasi dieci anni, da quando Hassan Hattab, comandante per la regione di Bourmedès del Gruppo islamico armato (Gia), uscì dal sanguinario gruppo terrorista algerino per fondare una nuova formazione. Nato quindi in un quadro nazionale

particolare, il Gspc ha avuto da sempre contatti (o quantomeno identità di obiettivi e strategie) con la leadership di al-Qa'ida, grazie anche al fatto che i suoi capi sono in molti casi dei reduci del jihad in Afghanistan durante gli anni Ottanta . La formalizzazione del rapporto tra Gspc e al-Qa'ida è giunta però solo l'11 settembre 2006, quando il numero 2 della Rete jihadista, Ayman al-Zawahiri, ha annunciato la nuova alleanza con il gruppo terrorista algerino, presentandolo come "l'osso nella gola dei crociati americani e francesi". Una indagine di qualche anno fa guidata dai ROS dei Carabinieri di Genova ha evidenziato un risvolto abbastanza inquietante che coinvolge nel Jihad anche Paesi dell'Est.

Infatti, emergerebbe dagli approfondimenti investigativi che la Romania sarebbe il paese dell'ex blocco comunista dove il terrorismo di matrice islamica avrebbe indirizzato la nuova rotta. Una vera e propria porta tra l'Est e l'Ovest, il varco attraverso il quale gli aspiranti kamikaze si addentrano per raggiungere anche l'Italia, e non solo, dato che, dalle intercettazioni telefoniche sembrerebbe che in Romania esistano dei veri e propri campi di addestramento. Un nuovo percorso rispetto alle rotte via mare seguite solitamente dai magrebini che dalla Tunisia raggiungono la Sicilia.

5. Il cyberspazio jihadista e l'uso di internet da parte dei terroristi

Lo sviluppo della società dell'informazione non sembra essere sfuggita al mondo islamico, le potenzialità offerte dalla nuova tecnologia soprattutto internet, costituiscono uno dei principali veicoli per la diffusione dell'ideologia consentendo di trasformare in globale ciò che nasce a livello locale.

Un elemento caratterizzante di queste nuove forze è dettato dal fatto che l'attuale generazione di terroristi è allevata nella tecnologia più sofisticata della modernità, una modernità attinta dall'Occidente.

L'incredibile balzo in avanti delle tecnologie dell'informatica e l'annullamento delle distanze ha senz'altro cambiato le connotazioni della lotta destabilizzante.

Le opposizioni sono perfettamente in grado di padroneggiare gli strumenti tecnologici della modernità e di controllarne l'impiego per il conseguimento dei propri obiettivi.

Il web rappresenta il nuovo modo per diffondere non solo l'ideologia ma anche il nuovo stile di comunicazione per fornire visibilità alle azioni politiche, fare propaganda e proselitismo.

La facilità di accesso alla rete, la velocità di condivisione delle informazioni, la capacità di contatti a livello globale con costi relativamente esigui fanno della rete il principale spazio di incontro e discussione per il mondo islamico.

Per primo Bunt²⁶ nel 2005 ha parlato di "cyber islamic environments" definendolo come un ambiente virtuale fatto di siti web, blog, chat e altre attività on line.

All'interno di questo cyber spazio islamico, secondo Bunt è possibile rintracciare un segmento più piccolo nel quale sono evidenti tracce fondamentaliste e politicizzate.

Nell'ambito del cyber spazio fondamentalista, sempre secondo Bunt viene esercitata quella che lo stesso ha definito come *electronic jihad* "e-jihad" enfatizzando l'idea dell'uso di una "digital sword" come sforzo spirituale di ogni militante.

Non è facile definire con precisione quanti e quali siano gli spazi web riconducibili alla realtà ed all'ideologia jihadista, si tratta comunque di un numero elevato di siti web gestiti da individui che operano indipendentemente tra loro anche se è stato evidenziato un alto grado di interazione tra gli stessi.

La funzione comune dei vari siti è quella di sostenere l'infrastruttura jihadista attraverso la diffusione di comunicati, messaggi covert e materiale di propaganda senza tralasciare l'importante ruolo che gli stessi rivestono nel reclutamento di potenziali aspiranti jihadisti.

²⁶ G.R.Bunt, *Islam e musulmani nel cyberspazio*, Concilium, 1/2005, pp. 85-96

Un aspetto interessante di questa analisi relativa all'uso di internet è la presenza di numerosi siti gestiti da gruppi o persone sedicenti simpatizzanti jihadisti, tra questi vale la pena segnalare Ansar-Jehad²⁷ che sembra essere uno dei più popolari spazi per la discussione di questioni riguardanti l'ideologia jihadista.

Altro esempio è il sito dal nome al-Qaedum²⁸, al momento disattivato, che si occupava ovviamente di illuminare le persone e contemporaneamente distribuire pubblicazioni e documenti di Al Qaeda.

Una categoria molto popolare ed utilizzata è il forum come spazio aperto per discutere su specifici temi ovvero scambiarsi messaggi o punti di vista. Come in qualsiasi altro forum esistono regole di discussione dettate da un moderatore il cui ruolo nel caso di specie non è quello di rimuovere le discussioni che vanno contro le regole del forum stesso ma soprattutto quelle non in linea con l'ideologia jihadista propagandata dal sito nel caso in cui si verificano dibattiti o rotture interne all'ambiente islamista.

Ciò evidenzia i vantaggi offerti dalla rete nel veicolare la propaganda islamista rispetto ad altri canali di informazione in particolare la diffusione e la disponibilità di tecnologia consente di ispirare nuove reclute nella lotta contro l'occidente e nel contempo di fornire quelle interpretazioni di natura politica alternative, rispetto a quelle diffuse da paesi musulmani considerati apostati.

L'elemento di preoccupazione risiede nella possibilità che internet sia ormai diventato un campo virtuale per l'addestramento di aspiranti jihadisti.

In particolare, le campagne antiterrorismo hanno prodotto lo smantellamento di molti dei campi di addestramento specie quelli dell'Afghanistan e le organizzazioni terroristiche hanno necessariamente dovuto ripiegare su sistemi e luoghi differenti.

In questo caso si parla di uno spostamento dell'attività di addestramento dal terreno reale al cyberspazio²⁹ con indubbi vantaggi per quest'ultimo dovuti all'evanescenza della rete.

In rete vengono fornite istruzioni di ogni genere dalle tecniche di sabotaggio alle tattiche per le comunicazioni sicure fino alla preparazione di ordigni esplosivi.

Nel mese di agosto 2007 è apparso su internet un manuale dal titolo "Come arruolarsi in Al Qaeda" del quale non è stato possibile risalire alla fonte se non comprenderne una vicinanza alla componente egiziana del movimento.

²⁷ Ansar-Jehad: www.ansar-jehad.com

²⁸ Al-Qaedum: <http://qa3edon.100free.com>

²⁹ Un rapporto del Dipartimento di Polizia di New York ha evidenziato lo slogan utilizzato su internet da individui legati ad organizzazioni terroristiche: "Internet come il nuovo Afghanistan". (Corriere della Sera 16 agosto 2007)

Il manuale costituisce un modello per la formazione di cellule spontanee e spiega come formare un team, raccogliere fondi e selezionare un bersaglio esortando all'addestramento.

E' significativo un passaggio: "Senti che hai la volontà di armarti, combattere e uccidere gli invasori e che è nostro dovere chiamare al *jihad* allo stesso modo che alla preghiera... Tutto ciò che è richiesto è una decisione personale ferma nell'adempiere quest'obbligo, la partecipazione al *jihad* e la resistenza...".

La conoscenza del contenuto di questi veri e propri manuali di comportamento, come si è visto nel corso di indagini di polizia anche in Italia, riveste particolare importanza non solo per comprendere la struttura mentale ed il significato delle condotte dei jihadisti, ma anche per apprezzarne la rilevanza penale in relazione al reato associativo: è evidente, infatti, che anche la preoccupazione quasi maniacale, che spesso emerge dalle indagini, per l'indottrinamento politico-religioso, per l'addestramento personale o per l'invio di denaro (anche in somme non particolarmente consistenti) alle famiglie dei combattenti e nei luoghi di combattimento non ha un valore meramente solidaristico religioso.

Un esempio del tutto singolare è quello relativo alla storia di Malika El Aroud³⁰, 48 anni, una cittadina belga di origine marocchina che vive a Bruxelles. Malika è la vedova di uno dei kamikaze che uccisero il leader afgano Massud alla vigilia dell'11 settembre 2001 e dal suo appartamento di tre stanze in un quartiere residenziale, usa internet per veicolare messaggi di sostegno ad Al Qaeda e appelli al reclutamento radicale.

"Io ho un'arma. E' lo scrivere. E' il parlare. Questa è la mia *jihad*. Si possono fare molte cose con le parole. Anche scrivere è una bomba", dice Malika che si qualifica come "una guerriera di Al Qaeda".

In termini di propaganda, è da rilevare nel 2007 un ritorno di Al Qaeda ad una intensa campagna divulgativa. Infatti nel settembre 2007 Osama Bin Laden è apparso in un video registrato, l'ultima apparizione risaliva al 2004.

Il video è stato seguito da una serie di messaggi audio e da messaggi registrati da Ayman Al Zawahiri (ideologo di Al Qaeda) trasmessi per il tramite del network al-Sahab Media Production Company.

Dal 2006 al-Sahab è diventato il network comunicativo ufficiale di Al Qaeda e negli ultimi tempi i messaggi pre-registrati dei leader di Al Qaeda sono corredati in video anche di sottotitoli in diverse lingue dall'inglese al tedesco.

³⁰ cfr. www.repubblica.it/2008/05 e www.ihf.com/articles/2008/05/27/europe/terror.php (International Herald Tribune)

Come detto in precedenza gran parte della propaganda viene veicolata su internet con il nome di Global Islamic Media Front (GIMF), sigla apparsa per la prima volta nel 2002 con la pubblicazione di materiale in lingua araba.

Oggi il GIMF continua la produzione di documenti tradotti anche in inglese, francese e tedesco.

In tal senso, nel novembre 2007, la Commissione Europea ha presentato al Consiglio una proposta di emendamento al *Council Framework Decision on combating terrorism* del 2002 con lo scopo criminalizzare le condotte perpetrate via internet a sostegno del terrorismo internazionale.

6. La legislazione anti-terrorismo nell'Unione Europea

Gli attacchi terroristici dell'11 settembre costituiscono un momento storico dopo il quale la percezione del pericolo *terrorismo* è radicalmente cambiata in tutti i Paesi occidentali. La comunità internazionale ha preso coscienza di un problema gravissimo che, per il suo modo di manifestarsi in modo imprevedibile, richiede un agire congiunto ed uno sforzo comune costante.

Gli eventi dell'11 settembre hanno evidenziato l'esigenza di una nuova sicurezza con conseguenze in campo giuridico, laddove la comunità internazionale si è dovuta confrontare da un lato con la necessità di definire giuridicamente la nuova minaccia e dall'altro adottare nuovi strumenti in grado di contrastarla.

All'interno della comunità internazionale sono comparse divergenze in ordine alla definizione giuridica di "terrorismo internazionale", una profonda divergenza che costituisce ancora oggi la causa della mancata adozione di una Convenzione in materia.

Il principale problema giuridico attiene alla definizione di "terrorismo internazionale". Definire tale fenomeno è diventato, infatti, particolarmente importante considerate le misure eccezionali adottate, dopo l'11 settembre 2001, dagli Stati e dal Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite allo scopo di prevenire e reprimere gli attentati terroristici.

Come è noto, il Consiglio di Sicurezza delle NU ha espresso, con la risoluzione 1368/2001 del 12 settembre 2001, una forte condanna di tali attentati, affermando che tali atti debbano essere considerati una minaccia alla pace ed alla sicurezza internazionale.

Analoga condanna è stata ribadita nel preambolo di tutte le successive risoluzioni, senza mai però offrire una definizione giuridica di "atto di terrorismo internazionale".

Il Consiglio di Sicurezza con la predetta risoluzione e con la Risoluzione 1373/2001³¹ ha, infatti, adottato, per la prima volta, delle decisioni vincolanti per tutti gli Stati Membri, senza alcun limite temporale, facendo riferimento ad una fattispecie astratta.

La risoluzione 1373/2001, che sembra "legiferare" in materia di "terrorismo internazionale", ha imposto ai membri delle Nazioni Unite obblighi senza limiti di tempo e di spazio,

³¹ Con la risoluzione 1373 (2001), adottata dal Consiglio di Sicurezza dell'ONU il 28 settembre 2001, venivano decise una serie di misure al fine di creare fra gli Stati membri una rete di cooperazione per combattere il terrorismo. La risoluzione stabilisce innanzitutto che tutti gli Stati devono impegnarsi a impedire e reprimere il finanziamento di atti terroristici, attraverso la criminalizzazione della raccolta dei fondi a tale scopo e il congelamento dei beni di persone appartenenti a gruppi terroristici. In secondo luogo, gli Stati devono impedire in ogni modo il compimento di atti terroristici, negando asilo e sostegno alle persone coinvolte in atti terroristici, assicurando alla giustizia chiunque contribuisca alla commissione di tali atti, intensificando l'attività investigativa e i controlli alle frontiere. Infine, gli Stati devono trovare il modo per intensificare la cooperazione e lo scambio di informazioni (cfr.: L. Condorelli, "Les attentats du 11 septembre et leurs suites: où va le droit international?", *Revue Générale de Droit International Public*, Tome 105/2001/4, p. 829; AA.VV. "Editorial comments", *American Journal of International Law*, October 2001, Vol. 95 n.4, p.833).

suscitando così differenti problematiche, la più importante delle quali attiene alla competenza legislativa del Consiglio di Sicurezza.

Se venisse, infatti, attribuito alla risoluzione 1373/2001 il carattere generale che la sua stessa formulazione sembra indicare, si assisterebbe ad una sorta di espropriazione di parte delle prerogative degli Stati ad opera del Consiglio di Sicurezza, così trasformato in un legislatore internazionale.

Quanto agli Stati, è noto come alcuni di questi, allo scopo di rafforzare la sicurezza nazionale di fronte alla nuova emergenza, abbiano adottato misure restrittive delle libertà personali anche in deroga agli obblighi assunti in base al diritto internazionale.

Nell'ambito delle Nazioni Unite, il problema della definizione non è stato, tuttavia, adeguatamente risolto, né attraverso le Convenzioni a carattere universale né attraverso le risoluzioni dell'Assemblea Generale e del Consiglio di Sicurezza.

I Paesi occidentali, di fronte alla nuova minaccia, hanno adottato nuove politiche nazionali e nuovi strumenti giuridici destinati a rafforzare la sicurezza, che hanno inevitabilmente inciso su alcune libertà fondamentali.

Nel mondo occidentale, i nuovi impianti giuridici hanno dovuto, inoltre, confrontarsi con gli obblighi internazionali assunti da ciascun Paese, in condizioni di normalità, con la ratifica di taluni strumenti convenzionali a carattere universale o regionale quali la "Dichiarazione universale dei diritti dell'uomo" del 10 dicembre 1948, il "Patto internazionale relativo ai diritti civili e politici" del 19 dicembre 1966, la "Convenzione contro la tortura e altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti, del 10 dicembre 1984 (CEDU) e la "Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali" del 4 novembre 1950.

Con riferimento alla possibilità di sospendere alcuni diritti in ragione delle esigenze derivanti dalla lotta al terrorismo, la Corte Europea di Strasburgo ha ritenuto, comunque, inderogabile la presenza di taluni elementi quali il carattere inevitabile della sospensione data l'inefficacia degli ordinari rimedi giuridici, la garanzia del diritto di difesa, il controllo giurisdizionale delle misure adottate, soprattutto con riferimento alle misure restrittive della libertà personale, l'informativa agli organi previsti dalla Convenzione ed il possibile controllo delle misure adottate da parte della Corte.

La Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio dell'Unione Europea, in data 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo, ha introdotto, oltre a una definizione "comune" di "reato terroristico", alcune regole volte ad omogeneizzare le attività di prevenzione e repressione dei reati terroristici ai fini di incrementare la cooperazione fra gli Stati membri

dell'Unione Europea nel rispetto dei diritti fondamentali garantiti dalla "CEDU" e dalla "Carta di Nizza".

Il 21 settembre 2001, si riunì in sessione straordinaria, a Bruxelles, il Consiglio europeo per "analizzare la situazione internazionale in seguito agli attacchi terroristici sferrati negli Stati Uniti e imprimere l'impulso necessario all'azione dell'Unione europea"(Conclusioni e Piano di Azione del Consiglio europeo straordinario del 21 settembre 2001 ampliamento della direttiva sul riciclaggio di denaro e la decisione quadro sul sequestro dei beni. Chiede agli Stati membri di firmare e ratificare urgentemente la convenzione delle Nazioni Unite sulla repressione del finanziamento del terrorismo."). Il Consiglio europeo decise che la lotta al terrorismo avrebbe costituito più che mai un obiettivo prioritario per l'Unione europea. In sintesi, il Piano d'azione deciso a Bruxelles prevedeva i seguenti punti:

- ✓ **Rinforzare la cooperazione giudiziaria e di polizia:** in particolare, conformemente alle conclusioni di Tampere, il Consiglio europeo si mostrava d'accordo sull'istituzione dell'ordine di arresto europeo (in sostituzione del vigente sistema di estradizione tra Stati membri) nonché sull'adozione di una definizione comune di terrorismo. Il Consiglio europeo incaricava il Consiglio "Giustizia e affari interni" di definire tale accordo e di stabilirne urgentemente, e al più tardi entro la sessione del 6 e 7 dicembre 2001, le modalità. Il Consiglio europeo incaricava inoltre il Consiglio "Giustizia e affari interni" di attuare quanto prima il pacchetto di misure decise nel Consiglio europeo di Tampere. Inoltre, si auspicava che al più presto il Consiglio "Giustizia e affari interni" procedesse all'identificazione dei presunti terroristi in Europa per compilare un elenco comune delle organizzazioni terroristiche, anche attraverso uno scambio sistematico di dati con l'Europol, nell'ambito del quale, fra l'altro si prevedeva di istituire una squadra di specialisti nella lotta al terrorismo che avrebbe collaborato con i colleghi statunitensi.
- ✓ **Sviluppare gli strumenti giuridici internazionali:** il Consiglio europeo invitava ad attuare quanto prima tutte le convenzioni internazionali esistenti in materia di lotta antiterrorismo (ONU, OCSE, ecc.).
- ✓ **Porre fine al finanziamento del terrorismo:** il Consiglio europeo chiedeva al Consiglio *Ecofin* e al Consiglio *Giustizia e affari interni* di "adottare le misure necessarie a combattere qualsiasi forma di finanziamento delle attività terroristiche, segnatamente adottando un
- ✓ **Rafforzare la sicurezza aerea:** al Consiglio "Trasporti" veniva affidato il compito di adottare le misure necessarie a rafforzare la sicurezza dei trasporti aerei, attraverso la classificazione delle armi, la formazione tecnica degli equipaggi, il controllo dei bagagli alla registrazione e in seguito, la protezione dell'accessibilità alla cabina di pilotaggio, il controllo qualitativo delle misure di sicurezza applicate dagli Stati membri.
- ✓ **Coordinare l'azione globale dell'Unione europea:** il Consiglio europeo incaricava il Consiglio "Affari generali" di svolgere un ruolo di coordinamento e di impulso in

materia di lotta contro il terrorismo. Si prevedeva, inoltre, che la politica estera e di sicurezza comune avrebbe integrato maggiormente la lotta contro il terrorismo.

Il “Piano d’azione” del 2001 costituisce la base degli strumenti successivamente adottati dalla UE allo scopo di contrastare la minaccia terroristica.

In adempimento alla risoluzione 1373 (2001) del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite ed in ottemperanza al Piano d’azione deciso a Bruxelles, l’Unione europea ha intrapreso una serie di misure volte a rafforzare anche in ambito europeo la lotta al terrorismo e che si presentano come assolutamente nuove per l’Unione stessa.

La generica difficoltà di dare una definizione di “terrorismo internazionale” si riflette negli atti dell’Unione Europea (UE)³² che, pur contenendo frequenti riferimenti a tale fenomeno, si sono sempre astenuti dall’offerirne una definizione giuridica.

L’opera di contrasto del terrorismo posta in essere dalla UE si sviluppa, sostanzialmente, attraverso quattro componenti articolate e collegate fra loro.

La prima di queste comporta l’adozione e l’attuazione da parte degli Stati membri delle misure di contrasto previste dall’Organizzazione delle Nazioni Unite (ONU), alla quale viene riconosciuto un ruolo centrale nella lotta al terrorismo.

Le misure in questione sono rivenibili in alcuni trattati internazionali a carattere universale ed in talune Risoluzioni del Consiglio di Sicurezza. Gli strumenti pattizi, adottati a partire dal 1963, riguardano la prevenzione e la repressione dei reati contro le persone internazionalmente protette (alte cariche dello stato e agenti diplomatici), il divieto della cattura di ostaggi, la repressione della cattura illecita di aeromobili, degli atti illeciti contro l’aviazione civile e degli attentati contro le installazioni aeroportuali, la repressione degli atti illeciti contro la sicurezza della navigazione marittima e delle piattaforme fisse sulla piattaforma continentale, la repressione degli attentati terroristici commessi con esplosivi, la soppressione dei finanziamenti al terrorismo, la protezione fisica dei materiali nucleari ed il contrassegno degli esplosivi plastici ai fini del loro rilevamento. Come si è detto, nessuna di tali Convenzioni offre, tuttavia, una definizione di “terrorismo internazionale”, di “terrorista” o di “atto terroristico”, limitandosi, da un lato, ad affermare la necessità di sanzionare gli atti descritti e, dall’altro, a riaffermare il generale principio giuridico *aut dedere aut iudicare*.

Con la Decisione quadro 2002/475/GAI del Consiglio dell’Unione Europea, in data 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo sono state, tuttavia, introdotte nell’Ordinamento comunitario alcune importate definizioni, prima fra tutte quella di “reati terroristici”.¹¹⁰

³² Tratto da: Pisano V., Polidori C.M., “Minaccia terroristica e contromisure nell’Unione Europea”, Ed. CeMiSS, Aggiornamento 2006.

Sulla base dell'art. 1 paragrafo 1 della Decisione quadro, gli Stati membri devono, infatti, adottare le misure necessarie affinché siano considerati "reati terroristici" gli "atti intenzionali", di seguito elencati, "definiti reati in base al diritto nazionale, che, per la loro natura o contesto, possono arrecare grave danno ad un paese o a un'organizzazione internazionale, quando sono commessi al fine di intimidire gravemente la popolazione o costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o destabilizzare gravemente o distruggere le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un paese o di un'organizzazione internazionale".

A tale fine, l'articolo citato prende in esame i seguenti atti, preparati o commessi sul territorio della UE, indipendentemente dal fatto che siano realizzati in danno di Stati membri, di Paesi terzi o di organizzazioni internazionali:

- gli attentati alla vita di una persona che possono causarne il decesso;
- gli attentati gravi all'integrità fisica di una persona;
- il sequestro di persona e la cattura di ostaggi;
- le distruzioni di vasta portata di strutture governative o pubbliche, di sistemi di trasporto, di infrastrutture, compresi i sistemi informatici, di piattaforme fisse situate sulla piattaforma continentale ovvero di luoghi pubblici o di proprietà private che possono mettere a repentaglio vite umane o causare perdite economiche considerevoli;
- il sequestro di aeromobili o di navi o di altri mezzi di trasporto collettivo di passeggeri o di trasporto delle merci;
- la fabbricazione, la detenzione, l'acquisto, il trasporto, la fornitura o l'uso di armi da fuoco, esplosivi, armi atomiche, biologiche e chimiche, nonché, per queste ultime due la ricerca e lo sviluppo illegali;
- la diffusione di sostanze pericolose, il cagionare incendi, inondazioni o esplosioni il cui effetto metta in pericolo vite umane;
- la manomissione o l'interruzione della fornitura di acqua, energia o altre risorse naturali fondamentali, il cui effetto metta in pericolo vite umane;
- la minaccia di realizzare uno dei comportamenti predetti.

La seconda, la Decisione quadro 2002/584/GAI, relativa al mandato d'arresto europeo e alle procedure di consegna tra Stati membri, prevede, in luogo dell'estradizione, l'adozione di una procedura di "consegna semplificata" delle persone colpite da provvedimenti restrittivi della libertà emessi dalle Autorità Giudiziarie dei Paesi membri.

La nuova disciplina prevede un “meccanismo di consegna semplificato” che coinvolge esclusivamente le autorità giudiziarie degli Stati membri. Il Mandato di Arresto Europeo (MAE) viene, infatti, emesso dall’autorità giudiziaria di uno Stato membro con riferimento a fatti puniti con “una pena privativa della libertà o con una misura di sicurezza privativa della libertà” di durata massima non inferiore a 12 mesi, ovvero a fronte di condanne a pene o misure di sicurezza privative della libertà di durata non inferiore a quattro mesi.

La terza, Decisione quadro, la 2002/465/GAI, relativa alle squadre investigative comuni (*Joint Investigation Teams*), prevede che le autorità competenti di due o più Stati membri possano costituire, mediante uno specifico accordo, per uno scopo determinato e con durata limitata nel tempo (prorogabile con l’accordo delle Parti), una squadra investigativa comune per svolgere talune indagini nei rispettivi Stati. La composizione della squadra è indicata nell’accordo.

Il 12 dicembre 2003, a Bruxelles, il Consiglio europeo ha formalizzato la Strategia Europea in Materia di Sicurezza (European Security Strategy). Dopo un preambolo in cui si afferma che l’Europa è oggetto di minacce e sfide in materia di sicurezza e che nessun Paese è in grado di affrontare da solo tali complessi problemi del nostro tempo, il Consiglio europeo ha ritenuto che la UE debba essere pronta ad assumere parte della responsabilità relativa alla tutela della sicurezza globale. Il documento identifica ed elenca, quindi, cinque tipologie di minaccia:

- il terrorismo;
- la proliferazione delle armi di distruzione di massa (con particolare riferimento al “più spaventoso degli scenari” cioè l’ipotesi che aggregazioni terroristiche acquisiscano tali armi);
- i conflitti regionali (considerando anche la possibilità che essi conducano al terrorismo);
- i “*failed states*” (anche con riferimento alla minaccia terroristica collegata) e
- la criminalità organizzata.

Il contenuto di tale atto, che coincide sostanzialmente con l’impostazione degli USA in materia, ha sensibilmente facilitato la collaborazione tra le due sponde dell’Oceano Atlantico.

Volendo proporre una visione comparata dei sistemi giuridici vigenti negli ordinamenti giuridici dei Paesi comunitari, si riporta di seguito, seppur per linee generali, un’analisi comparata delle legislazioni emanate dopo l’11 settembre in Italia, Francia e Regno Unito.

Partendo con gli affari di casa nostra, rileviamo immediatamente che l'Italia si è confrontata per lungo tempo con il fenomeno del terrorismo interno di tipo eversivo finalizzato ad attentare all'ordine democratico.

In tal senso nel periodo che copre gli anni 1970 e 80 il legislatore italiano reagì ai numerosi delitti verificatisi, introducendo nel codice penale, per mezzo dell'art. 2 della legge 6 febbraio 1980 n. 15 il delitto di "attentato per finalità terroristiche o di eversione" (art. 280 c.p.), diretto a punire più duramente i delitti contro la vita o l'incolumità della persona posti in essere con i predetti scopi.

Con l'art. 3 della stessa legge, accanto al reato di "associazione sovversiva" (art. 270 c.p.), destinato a punire il fatto di promuovere, costituire, organizzare, dirigere o partecipare ad associazioni dirette a stabilire in modo violento la dittatura o a sopprimere violentemente una classe sociale o a sovvertire violentemente l'ordinamento economico o sociale dello Stato, veniva collocato il reato di "associazione con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico" (art. 270-bis c.p.), destinato a perseguire le condotte sopra descritte ogni qual volta fossero riferibili ad associazioni intenzionate a compiere di atti di violenza per scopi di eversione dell'ordine democratico.

Successivamente ed a seguito del "sequestro Moro" (16 marzo 1978), venne introdotto nel codice penale con il decreto legge 21.03.1978, n. 59, convertito nella legge 18 maggio 1978, n. 191,228 il delitto di "sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione" (art. 289-bis c.p.).

All'indomani dell'11 settembre 2001, il Governo italiano, ha emanato, d'urgenza, il decreto legge 28 settembre 2001, n. 353, convertito con modificazioni nella legge 27 novembre 2001, n. 415, recante "disposizioni sanzionatorie per le violazioni delle misure adottate nei confronti della fazione afghana dei Talebani", destinato a perseguire penalmente e a rendere nulli gli atti compiuti in violazione degli artt. 2, 4, 5 e 8 del Regolamento (CE) n. 467/2001 del Consiglio, in data del 6 marzo 2001, con il quale veniva data esecuzione alle Risoluzioni 1267/1999 e 1333/2000 del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite relative al divieto di esportazione di talune merci e servizi in Afghanistan, all'inasprimento dei divieti di volo dei vettori di proprietà o a disposizione dei Talebani, nonché al congelamento dei capitali e delle altre risorse finanziarie di questi ultimi.

La normativa in questione è stata seguita dal decreto Legge 18 ottobre 2001, n. 374, recante "disposizioni urgenti per contrastare il terrorismo internazionale", convertito con modificazioni nella legge 15 dicembre 2001, n. 438, che ha modificato la rubrica dell'art.

270-bis del codice penale, aggiungendo al termine “terrorismo” l’espressione “anche internazionale”.

La portata della norma è stata, così, estesa anche agli atti rivolti contro uno Stato estero, un’ istituzione o un organismo internazionale.

Nella sua nuova formulazione l’art. 270-bis recita infatti:

“Chiunque promuove, costituisce, organizza, dirige o finanzia associazioni che si propongono il compimento di atti di violenza con finalità di terrorismo o di eversione dell’ordine democratico è punito con la reclusione da sette a quindici anni.

Chiunque partecipa a tali associazioni è punito con la reclusione da cinque a dieci anni.

Ai fini della legge penale, la finalità di terrorismo ricorre anche quando gli atti di violenza sono rivolti contro uno Stato estero, un’istituzione e un organismo internazionale (...).”

La legge 438/2001, ha, inoltre, inserito nel codice penale l’art. 270-ter (Assistenza agli associati), destinato a punire chiunque, al di fuori delle ipotesi di concorso o favoreggiamento, dia rifugio o fornisca vitto, ospitalità, mezzi di trasporto o strumenti di comunicazione a coloro partecipano alle associazioni sovversive o con finalità di terrorismo internazionale o di eversione dell’ordinamento democratico.

Con il Decreto Legge 12 ottobre 2001, n. 369, convertito con modificazioni nella legge 14 dicembre 2001, n. 431, recante misure urgenti per reprimere e contrastare il finanziamento del terrorismo internazionale, è stato istituito presso il Ministero dell’Economia e delle Finanze, il Comitato di Sicurezza Finanziaria (CSF).

Il Comitato è presieduto dal Direttore Generale del Tesoro e si compone di 11 membri nominati dal Ministro dell’Economia e delle Finanze sulla base delle designazioni operate dai Ministri dell’interno, della Giustizia, degli Affari Esteri, dalla Banca d’Italia, dalla Commissione Nazionale per le Società e la Borsa (CONSOB) e dall’Ufficio Italiano Cambi (UIC). Del Comitato fanno parte un dirigente del Ministero dell’Economia e Finanze, un Ufficiale della Guardia di Finanza, un ufficiale/funziionario della Direzione Investigativa Antimafia (DIA), un Ufficiale dell’Arma dei Carabinieri ed un rappresentante della Direzionale Nazionale Antimafia.

Al CSF compete, sia l’attuazione delle misure di congelamento, adottate dall’Unione Europea nei confronti delle disponibilità economiche e finanziarie delle organizzazioni terroristiche, sia l’applicazione delle sanzioni previste nei confronti degli intermediari.

In particolare, il Comitato di Sicurezza Finanziaria svolge funzioni di monitoraggio del sistema nazionale di prevenzione e contrasto del finanziamento del terrorismo, promuove

la formazione e l'integrazione delle liste dei soggetti da includere nell'elenco allegato al Regolamento (CE) 2580/2001.

A seguito degli attentati di Londra del 2005 il Governo italiano con il decreto legge 27 luglio 2005, n. 144, convertito con modificazioni nella legge 31 luglio 2005, n. 155, ha dettato una serie di nuove disposizioni di carattere d'urgenza destinate a completare l'azione di contrasto posta in essere dal nostro Paese.

In particolare, la nuova normativa ha introdotto nel codice penale gli artt. 270-quater e 270-quinquies, relativi alle ipotesi di arruolamento e addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale, ponendo in tal modo fine ad ogni dubbio o contrasto giurisprudenziale.

L'art. 270-quater c.p. punisce, infatti, chiunque, al di fuori delle ipotesi dell'art. 270 bis, arruoli una o più persone per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio dei servizi pubblici essenziali, determinati da finalità di terrorismo, anche se rivolti contro uno stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale.

L'art. 270-quinquies c.p. punisce, invece, chiunque, al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 270-bis c.p., addestri o comunque fornisca istruzioni in ordine alla preparazione e all'uso di materiali esplosivi, di armi da fuoco o di altre armi, di sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, nonché di ogni altra tecnica o metodo utilizzabile per il compimento di atti di violenza o di sabotaggio dei servizi pubblici essenziali rivolti contro uno Stato estero, un'istituzione o un organismo internazionale, con finalità di terrorismo.

Passando alla Francia occorre rilevare preliminarmente che, detto Paese ha modificato il proprio strumento normativo non tanto per fronteggiare la nuova fattispecie terroristica quanto per adattare l'ordinamento giuridico agli obblighi di diritto internazionale derivanti dalle Nazioni Unite e dall'Unione Europea.

In Francia la legge 2001-1062 del 15 novembre 2001, e la legge 2004-204 del 9 marzo 2004 hanno modificato il codice penale ampliando la tutela offerta dagli artt. 421-1 e 421-2 contro gli atti di terrorismo, includendo fra gli atti che costituiscono "reato di terrorismo" il riciclaggio di denaro.

Secondo l'art. 421-1 del codice penale, costituiscono "reato di terrorismo" i seguenti crimini posti in essere, con un'azione individuale o collettiva, allo scopo di turbare gravemente l'ordine pubblico mediante l'intimidazione o il panico (*terreur*):

- A. gli attacchi volontari alla vita e all'integrità della persona, il sequestro di persona ed il sequestro di un aereo, di una imbarcazione o di ogni altro mezzo di trasporto;

- B. i furti, le estorsioni, le distruzioni, il danneggiamento nonché i reati informatici previsti dal libro III del codice penale;
- C. i crimini relativi ai gruppi eversivi e ai movimenti non organizzati definiti dagli articoli da 431-13 a 431-17, 434-6, e da 441-2 a 441-5 del codice penale;
- D. la fabbricazione, il possesso e la detenzione di meccanismi, dispositivi micidiali definiti all'art. 2 della legge 19 giugno 1871 che ha derogato al decreto del 4 settembre 1870 sulla fabbricazione delle armi da guerra.

Il 12 novembre 2001, dopo i tragici attacchi terroristici contro gli Stati Uniti, anche nel Regno Unito è stato approvato dal Parlamento britannico l' *Anti-Terrorism Crime and Security Act* (ATCSA 2001), normativa a carattere eccezionale e temporaneo originariamente destinata a rimanere in vigore fino al 10 novembre 2006.

Come enunciato nel preambolo, l'ATCSA 2001 si proponeva di emendare l'*Anti-Terrorism Act 2000* dettando nuove norme in materia di terrorismo e sicurezza, congelamento dei beni, immigrazione e asilo, prevenzione dei crimini, controllo di agenti patogeni e tossine, conservazione dei dati e delle informazioni relative alle comunicazioni nonché di dare attuazione al Titolo VI del Trattato sull'Unione Europea.

Il provvedimento, nella Sezione IV, agli artt. 21 e seguenti, attribuiva all'Esecutivo il potere di disporre immediate misure restrittive della libertà personale nei confronti di cittadini stranieri (*rectius*: "non britannici") sospettati di attività terroristiche, autorizzandone la detenzione "*sine die*".

L'ATCSA è stato, tuttavia, da subito oggetto di dure critiche in considerazione del carattere speciale e straordinario delle norme contenute.

A seguito dei rilievi tecnico-giuridici già sollevati in sede parlamentare, il provvedimento è stato sottoposto a giudizio di legittimità, in un primo tempo avanti la Camera dei Lords e, in seguito, da parte di un magistrato appositamente investito della questione sulla base di un meccanismo di controllo previsto dallo stesso provvedimento.

Le censure avanzate avanti la *House of Lords* hanno riguardato principalmente la violazione degli artt. 5 e 14 della Convenzione Europea per la Salvaguardia dei Diritti dell'Uomo e delle Libertà Fondamentali (CEDU) e la violazione degli artt. 9 e 26 del Patto sui Diritti Civili e Politici del 1966, in ragione della mancata previsione di un controllo di legittimità da parte dell'Autorità Giudiziaria nei confronti dei provvedimenti restrittivi della libertà; provvedimenti applicati, inoltre, nei confronti dei soli cittadini stranieri in palese violazione del principio di "non discriminazione".

A seguito di tale Giudizio il Governo del Regno Unito ha emanato il *Prevention of Terrorism Act 2005* (PTA 2005), con il quale è stata sostituita l'intera Parte IV dell'ATCSA 2001. Il PTA 2005 introduce nell'Ordinamento britannico una nuova categoria di provvedimenti amministrativi di natura cautelare i "*control orders*", che comprendono diverse tipologie di misure di sicurezza, la cui determinazione è rimessa alle Autorità competenti. Tali provvedimenti vengono, infatti, emessi dal Ministro dell'interno quando non comportano misure detentive o misure a queste assimilabili, ai sensi dell'art. 5 della CEDU, o dall'autorità giudiziaria, su richiesta del Ministro dell'interno, nel caso opposto.

I "*control orders*" sono soggetti a controllo di legittimità da parte della *High Court*. Il giudizio è articolato in due fasi la prima delle quali deve avere inizio entro sette giorni dall'emissione del provvedimento; la Corte può infatti annullare l'ordine o imporre all'Amministrazione delle modifiche.

Dopo gli attentati di Londra del 7 luglio 2005, la legislazione antiterrorismo del Regno Unito ha subito un'ulteriore riforma. Il 21 ottobre di tale anno è stato, infatti, emanato il *Terrorism Act 2006*, entrato in vigore il 30 marzo 2006. Il provvedimento in questione, ha introdotto nuove figure criminali connesse al fenomeno terroristico.

In particolare, la Sezione 1 prevede l'ipotesi criminosa di "incoraggiamento al terrorismo" che punisce la pubblicazione di qualsiasi scritto il cui contenuto possa "incoraggiare" o "favorire" il terrorismo ovvero, comunque, indurre a commettere, preparare o istigare atti terroristici. E' inoltre prevista la fattispecie di "incoraggiamento indiretto", realizzata attraverso la c.d. "esaltazione" della commissione o della preparazione di atti terroristici.

La Sezione 2 punisce la divulgazione di pubblicazioni terroristiche, ovvero di scritti o comunicazioni che inneggino al compimento di atti di terrorismo o che, comunque, possano essere interpretate dall'opinione pubblica opinione come un'istigazione a preparare o compiere i predetti atti.

La Sezione 5 punisce la "preparazione" di atti terroristici, perseguendo qualsiasi condotta tale da essere considerata preparatoria di un atto che possa essere considerato "atto di terrorismo".

La Sezione 6 punisce l'"addestramento di terroristi", mentre la successiva Sezione 8 punisce coloro che frequentano luoghi dove si addestrano i terroristi o che, conoscendo l'ubicazione di tali siti, non ne hanno dato tempestiva comunicazione all'autorità.

La competenza per tali crimini è espressamente attribuita alle Corti del Regno Unito anche nelle ipotesi in cui questi siano stati commessi all'estero.

Considerazioni conclusive

Il terrorismo non nasce dal nulla, ma sfrutta una serie di situazioni ed occasioni ambientali di natura storica, politica, sociale, economica o religiosa, che di volta in volta affliggono diverse realtà geopolitiche.

Tra le sfide più impegnative figura, quella di riuscire ad individuare ed a seguire i canali di finanziamento del fenomeno terroristico di matrice fondamentalista, che si dispiega attraverso numerosi rivoli, sicuramente sovranazionali, in continua mutazione, e che costituisce ossigeno fondamentale che alimenta l'attività di sostegno logistico al Jihad.

La necessità di seguire quelli che sono gli aspetti economici del terrorismo è sicuramente un impegno notevole, che dovrà sempre di più assorbire la nostra Intelligence, nell'ottica di dover far fronte alla necessità di preservare anche la sicurezza economica del nostro Paese.

In virtù della natura del finanziamento del terrorismo una riflessione particolare meriterebbe la possibilità, da parte dei Governi, di coinvolgere il settore privato quale ausilio per il monitoraggio e la tracciabilità dei flussi finanziari.

Il problema da affrontare in futuro non sarà più quello di preoccuparsi di prevenire e di sventare eventuali attacchi terroristici, anche se non si potrà mai escludere l'attività autonoma di una cellula attiva tesa in quel senso, piuttosto, si dovrà cercare di arginare, con coraggio politico, la penetrazione subdola, apparentemente innocua, che ormai sta avvenendo nelle nostre città: dalla costruzione della moschea, alla richiesta di permesso per celebrare pubblicamente su piazze o spazi pubblici il ramadan, piuttosto che la Festa del Montone, alla costituzione di associazioni culturali islamiche ed altro.

L'oggetto delle attività dei novelli guerrieri di Allah è ormai chiaro: il territorio europeo, al di là di costituire un bersaglio sensibile per attentati di qualsivoglia specie, kamikaze e non, rappresenta un valido sostegno logistico da dove inviare uomini e mezzi economici per i combattenti sul fronte iraqeno ed afghano. Ma non solo.

Alla luce della costituzione di Al Qaida nel Magreb, più volte battezzata e sostenuta da Al Zarqawi, braccio destro di Bin Laden, le regioni europee sono il rifugio per quanti vogliono destabilizzare i regimi politici magrebini considerati, dai fondamentalisti, apostati.

Sotto il profilo puramente giuridico, "nell'equilibrio fra sicurezza e libertà" la prima ha assunto, almeno in una parte degli ordinamenti ivi compresi alcuni della Unione europea, un ruolo dominante e comunque assai più incisivo di quanto non fosse prima degli eventi del settembre 2001.

Secondo l'impostazione della UE, sono reati terroristici gli atti intenzionali che, per loro natura o contesto, possono arrecare grave danno a un Paese o a un'organizzazione internazionale quando sono commessi al fine di intimidire gravemente la popolazione o costringere indebitamente i poteri pubblici o un'organizzazione internazionale a compiere o astenersi dal compiere un qualsiasi atto, o destabilizzare gravemente le strutture politiche fondamentali, costituzionali, economiche o sociali di un Paese o di un'organizzazione internazionale.

Sono considerati tali, indipendentemente dal loro obiettivo materiale, tutti gli atti terroristici preparati o commessi sul territorio della UE, compresi quelli contro gli interessi di Stati non membri.

Manca, nell'impostazione della UE, una distinzione netta tra reati riconducibili al terrorismo in senso stretto e altri fenomeni quali la criminalità organizzata.

Inoltre, mentre la nozione adottata dalla UE permette di assimilare determinati comportamenti criminosi al terrorismo, essa non inquadra l'essenza del fenomeno nelle sue manifestazioni empiriche.

Il dato confortante, risiede proprio nella circostanza che l'intelligence europea ha sicuramente effettuato dei passi in avanti nel controllo di gruppi o cellule sospette di jihadismo e, di conseguenza, nella prevenzione di attacchi terroristici.